

Il Sole  
**24 ORE**

GLI SPECIALI

# BONUS 110% Il Codice

**Le regole da sapere  
per professionisti  
e contribuenti**

**I provvedimenti  
attuativi di ministeri  
e agenzia delle Entrate**



00024



9 771973 564394

**I LIBRI DEL SOLE 24 ORE**

Publicazione settimanale con Il Sole 24 ORE  
€ 2,50 (I Libri del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 2,00)

**NON VENDIBILE SEPARATAMENTE**

Solo ed esclusivamente per gli abbonati  
in vendita separata dal quotidiano a € 0,50

**Direttore responsabile**  
Fabio Tamburini

**Progetto  
e coordinamento  
editoriale**

Jean Marie Del Bo  
Mauro Meazza

**Hanno collaborato**

Giacomo Bagnasco  
Luca De Stefani

**Testi di questo numero**

Jean Marie Del Bo  
Luca De Stefani  
Mauro Meazza

*I Libri del Sole 24 ORE  
Settimanale N. 24/2020  
– Agosto 2020*

*Registrazione Tribunale di Milano  
n. 33 del 22-01-2007*

*Direttore responsabile:  
Fabio Tamburini*

*Proprietario ed Editore:  
Il Sole 24 ORE S.p.A.*

*Sede legale, redazione e direzione:  
Via Monte Rosa n. 91, 20149  
Milano*

*Da vendersi in abbinamento  
al quotidiano «Il Sole 24 ORE».  
Solo ed esclusivamente per gli  
abbonati, in vendita separata dal  
quotidiano a 0,50€*

**CHIUSO IN REDAZIONE**  
IL 13 AGOSTO 2020

© Riproduzione riservata  
Copyright Il Sole 24 Ore Spa

## L'offerta del Gruppo 24ORE

### Forum gratuiti dall'Esperto risponde

Sul sito del Sole 24 Ore, nella sezione dell'Esperto risponde, i Forum sul 110%, consultabili gratuitamente. Allo stesso indirizzo la banca dati della rubrica, con centinaia di migliaia di casi risolti e un motore di ricerca per le interrogazioni.

[www.espertorisponde.ilsole24ore.com](http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com)



### «24+», riservato agli abbonati

Su «24+», la sezione premium del sito del Sole 24 Ore riservata agli abbonati, le «Bussole» sul 110% e la Guida con domande e risposte diffusa con il quotidiano il 22 luglio.

Ogni giorno la sezione presenta approfondimenti, inchieste, infografiche e podcast per seguire e comprendere l'attualità economica e finanziaria.

[abbonamenti.ilsole24ore.com](http://abbonamenti.ilsole24ore.com)



### Voci e podcast di Radio24

Su Radio24, ogni giorno, attualità e approfondimenti proseguono anche in agosto. Accanto alla rassegna stampa e ai Gr, ci sono «Ma cos'è questa estate» dalle 8 alle 9.30, «Focus Economia» dalle 17 alle 18, «Effetto notte estate» dalle 18.30, per il commento dei fatti più importanti della giornata.

I programmi sono sempre disponibili in podcast, dalle maggiori piattaforme e sul sito di Radio24.

[www.radio24.it](http://www.radio24.it)



# Un «Codice» per affrontare le sfide del bonus 110%

di **Jean Marie Del Bo**

**L**a lunga marcia per la fissazione delle regole legate al superbonus del 110% è finita. E contribuenti e professionisti potranno affrontare il percorso che può portare a fruire di una delle più ampie agevolazioni previste nella storia fiscale italiana.

Certamente i primi soggetti interessati saranno, come detto in precedenza, i contribuenti, diretti destinatari del beneficio fiscale previsto per gli interventi di rinnovo del patrimonio immobiliare. Ma certamente un ruolo determinante lo avranno i professionisti, chiamati a svolgere quella insostituibile funzione di supporto nelle scelte e nelle procedure previste dalla legge e dai provvedimenti attuativi. Questo prodotto guarda, dunque, ai contribuenti perché predispona un vero e proprio “codice” rapido delle regole per il bonus del 110%, ma soprattutto ai professionisti interessati a una ricostruzione agile e, per quanto possibile, completa delle regole. Una sorta di manuale di pronto uso per affrontare le procedure.

Ma chi possono essere i destinatari di questo “codice” rapido? In primo luogo i certificatori energetici chiamati a gestire

gli attestati di prestazione energetica degli edifici. Poi architetti, ingegneri e geometri a vario titolo coinvolti nelle fasi di progettazione e direzione dei lavori, collaudo e asseverazione delle opere e dei costi sostenuti. Per arrivare a commercialisti e consulenti del lavoro chiamati a dare i visti di conformità oltre che a fare i calcoli di convenienza per capire quanto grande può essere il vantaggio fiscale di chi affronta il percorso del 110 per cento. Per non parlare degli amministratori di condominio chiamati a gestire l’approccio collettivo a opere complesse attraverso le forche caudine delle assemblee condominiali, peraltro semplificate dalle disposizioni dettate dal decreto Agosto. E di coloro che operano nel mondo del credito e devono valutare le operazioni finanziarie sul bonus.

Il “codice” raggruppa, così, in un unico fascicolo una raccolta di regole base per muoversi nel mondo degli interventi edilizi agevolati, il decreto del Mise sulle opere premiate dalla detrazione del 110% e sui costi unitari, il provvedimento, sempre del Mise, sulle asseverazioni e quello dell’agenzia delle Entrate su cessione del credito e visto di conformità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

01

## **LE REGOLE BASE**

Tuir, manovre, decreti legge:  
le disposizioni dei bonus

*pagina 5*

---

02

## **GLI INTERVENTI E I COSTI**

Dallo Sviluppo economico  
la bussola del 110%

*pagina 25*

---

03

## **AI LAVORI SERVE IL TIMBRO**

Come predisporre e comunicare  
le asseverazioni professionali

*pagina 85*

---

04

## **LA CESSIONE DEL CREDITO**

Il provvedimento delle Entrate  
per utilizzare o cedere il beneficio

*pagina 117*

---



01

**LE REGOLE  
GENERALI**

LA SELEZIONE

# Le misure essenziali per la caccia agli sconti

**A**d aprire la selezione normativa che proponiamo con questo inserto è il doppio intervento del decreto legge Rilancio. Quegli articoli 119 e 121 del decreto 34 che da settimane stanno accendendo l'interesse degli italiani, siano essi proprietari individuali di casa, abitanti di un condominio, professionisti chiamati a dare consigli ai clienti o banche pronte a entrare nel mercato della cessione del credito. E non potrebbe essere altrimenti, visto il clamore suscitato dall'introduzione di un bonus fiscale del 110% sulle spese effettuate per i lavori sugli immobili.

Occorre, però, ricordare che il collegamento fra agevolazioni fiscali e lavori edilizi ha una storia ormai lunga, cominciata addirittura alla fine del secolo scorso. Da qui la necessità di fornire un quadro di base delle disposizioni che bisogna conoscere per muoversi nell'ambito di questo mondo.

Non solo decreto Rilancio e 110%, dunque. Ma anche le regole che sono state dettate negli anni per favorire l'efficienza energetica. O per spingere il rifacimento delle facciate dei nostri immobili. Oppure per dare una chance a chi voleva abbellire i giardini o, ancora, cambiare i mobili e gli elettrodomestici. A questo si aggiungono, poi, le disposizioni ormai inserite nel testo unico delle imposte sui redditi. Le definizioni essenziali delle tipologie di interventi edilizi agevolati - non riportate nelle pagine successive - sono contenute all'articolo 3 - "Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 31)" del Dpr 6 giugno 2001, n. 380.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## IL DECRETO RILANCIO

### DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34

**Articolo 119 - Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ot-

tobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o

la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

**2.** L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti con-

giuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

**3.** Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

**3-bis.** Per gli interventi effettuati dai soggetti di

cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

**4.** Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

**4-bis.** La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

**5.** Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

**6.** La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

**7.** La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non auto consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi

per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

**8.** Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

**9.** Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

- a) dai condomini;
- b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
- c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse possedute e assegnati in godimento ai propri soci;
- d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'arti-

colo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

**10.** I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

**11.** Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

**12.** I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**13.** Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui



al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

**13-bis.** L'asseverazione di cui al comma 13, lettera a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base

del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

**14.** Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

**15.** Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

**15-bis.** Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti

Se ha gradito questo quotidiano e se la ha trovato altrove, la preghiamo di sostenerci venendo a scaricare almeno volta al giorno dove è stato creato, cioè su:

[www.eurekaddl.site](http://www.eurekaddl.site)

Senza il suo aiuto, purtroppo, presto potrebbe non trovarlo più. Troverà anche riviste, libri, audiolibri, fumetti, riviste straniere, fumetti e riviste per adulti, tutto gratis, senza registrazioni e prima di tutti gli altri, nel sito più fornito ed aggiornato d'Italia, quello da cui tutti gli altri siti rubano soltanto. Trova inoltre tutte le novità musicali un giorno prima dell'uscita ufficiale in Italia, software, apps, giochi per tutte le console, tutti i film al cinema e migliaia di titoli in DVDRip, e tutte le serie che può desiderare sempre online dalla prima all'ultima puntata.

Trova sempre il nuovo indirizzo sulla nostra pagina Facebook. Cerchi "eurekaddl" su Facebook, oppure clicchi sull'immagine qui sotto.

Grazie da parte di tutto lo staff di eurekaDDL



The image is a promotional banner for EurekaDDL. At the top left, there is a red diagonal banner with the text "La Meropiana". The background features a colorful musical staff with various notes and symbols. In the center, the logo "EurekaDDL" is written in large blue letters, with the tagline "La soluzione a tutte le tue richieste!" below it. To the left of the logo is a white cartoon character holding a glowing lightbulb, and to the right is a brown cartoon character holding a glowing lightbulb and a video game controller. Below the logo, the text "Grazie per aver scaricato da noi. Trovaci sempre su:" is written in blue. At the bottom left, there is a blue Facebook logo with a white 'f' and a small figure sitting on top. To the right of the logo, the text "Facebook.com/eurekaDDL" is written in black on a yellow background.



alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

**16.** Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di genera-

tori d'aria calda a condensazione”.

**16-bis.** L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

**16-ter.** Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

**16-quater.** Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

**Articolo 121 - Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali**

**1.** I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

**1-bis.** L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

**2.** In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del

decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;

c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

**3.** I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**4.** Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i

poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**5.** Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

**6.** Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

**7.** Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

## IL TESTO UNICO

### DPR 917/1986 (TUIR)

**Articolo 16-bis - Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici**

**1.** Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

a) di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, del codice civile;

b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia

stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della

presente disposizione;

d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenti anche a proprietà comune;

e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;

i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edi-

fici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

**2.** Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

**3.** La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

**4.** Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

**5.** Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.

**6.** La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.

**7.** La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

**8.** In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

**9.** Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".

**10.** Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

### IL SISMABONUS

#### DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 63

**Articolo 16, commi da 1 a 1-octies - Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili**

**1.** Ferme restando le ulteriori disposizioni conte-

nute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020.

**1-bis.** Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

**1-ter.** A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del



Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

**1-quater.** Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

**1-quinquies.** Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

**1-sexies.** A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le

spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

**1-sexies1.** Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

**1-septies.** Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari

a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

**1-octies.** Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

### IL BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

#### DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 63

**Articolo 16, comma 2 - Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili.**

**2.** Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli inter-

venti di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.

### L'ECOBONUS

#### LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296

##### Articolo 1, commi 344- 349

**344.** *Detrazione spese sostenute per riqualificazione energetica degli edifici* - Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento

rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

**345. Detrazione per l'installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico** - Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in  $W/m^2K$ , della Tabella 3 allegata alla presente legge

**346. Detrazione per l'installazione di pannelli solari** - Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

**347. Detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** - Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a

condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

**348. Modalità di concessione delle detrazioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347** - La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;

b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.



**349.** *Disposizioni attuative dei commi da 344 a 350* - Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.

### **DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 63**

#### **Articolo 14 - Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica**

**1.** Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2020.

**2.** La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021;

b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria

(PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento.

**2.1.** La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

**2-bis.** La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della de-

trazione di 30.000 euro.

**2-ter.** Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

**2-quater.** Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

**2-quater 1.** Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

**2-quinquies.** La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.

**2-sexies.** Per le spese sostenute per interventi di

riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

**2-septies.** Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

**3.** La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**3.1.** A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale

n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

**3-bis.** Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispose il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

**3-ter.** Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.

**3-quater.** Al fine di agevolare l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, è istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto può essere integrata fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero

dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> destinati ai progetti energetico-ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata, sono individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa.

## IL BONUS FACCIATE

### LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

#### Articolo 1 - Commi 219 - 223

**219.** Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.

**220.** Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggia-

tura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

**221.** Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

**222.** La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

**223.** Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.

## IL BONUS GIARDINI

### LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205

#### Articolo 1 - Commi 12 - 14

**12.** Per l'anno 2020, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

**13.** La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condomino entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

**14.** Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

02

**GLI INTERVENTI  
E I COSTI**



IN SICUREZZA

# La bussola che orienta fra opere e prezzi

**I**l decreto del ministero dello Sviluppo economico che pubblichiamo nelle pagine seguenti - e che potrebbe subire ancora qualche ritocco in sede di coordinamento formale - costituisce uno degli elementi più importanti del corredo normativo del superbonus del 110 per cento.

Il decreto interviene su più punti significativi. Da una parte, infatti, individua i tetti di costo degli interventi, che verranno utilizzati per definire la «congruità» della spesa per l'opera. Si possono, infatti, usare i «prezzari» predisposti da Regioni e province autonome o quello edito dal *Dei - Tipografia del Genio Civile*. Però, data la varietà degli interventi possibili, non sempre i prezzari sono utilizzabili. In questo caso il tecnico abilitato forma un elenco dei costi in modo analitico e fa riferimento alle soglie previste da questo decreto.

Nel provvedimento sono poi elencati, negli allegati, tutti i lavori agevolabili, con definizione e percentuale di detrazione: una specie di riassunto ufficiale per orientarsi fra gli sconti.

Nel Dm sono state anche inserite definizioni indispensabili. Per esempio per capire cosa si intende per «parte comune» dell'edificio, anche non condominiale, e cosa significa «edificio unifamiliare». Il testo chiarisce, inoltre, che le spese vanno pagate con bonifico parlante. Il decreto attuativo alza, infine, l'asticella della prestazione energetica richiesta per accedere alle detrazioni in campo energetico, con nuovi limiti più performanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Articolo 1

*(Oggetto, ambito di applicazione e definizioni)*

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all'articolo 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e le definizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. Si applicano altresì le definizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, e delle vigenti norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
  - a) *Bonus Facciate*: la misura di cui ai commi 219, 220, 221 e 222 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  - b) *Decreto Rilancio*: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;
  - c) *Decreto Requisiti Minimi*: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";
  - d) *Decreto Relazioni Tecniche*: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici";
  - e) *Decreto Linee Guida APE*: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante "Adeguamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici";
  - f) *fornitore*: fabbricante o suo rappresentante autorizzato nell'Unione Europea oppure importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell'Unione, ovvero fornitore di servizi;



- g) *sostituzione funzionale*: installazione di un micro-cogeneratore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti ix e x, adibito all'uso di impianto di climatizzazione invernale, in sostituzione di un generatore di calore precedentemente installato, il quale può rimanere installato con esclusiva funzione di apparecchio di riscaldamento supplementare;
- h) *tecnico abilitato*: soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;
- i) *edificio unifamiliare*: per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi "*funzionalmente indipendente*" qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e la presenza di un "*accesso autonomo dall'esterno*", presuppone che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva;
- j) *parti comuni degli edifici*: le parti di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, degli edifici dotati di più unità immobiliari;
- k) *interventi trainanti*: *interventi eseguiti ai sensi dell'articolo 119, comma 1 del Decreto Rilancio*;
- l) *interventi trainati*: *interventi eseguiti ai sensi dell'articolo 119, comma 2 del Decreto Rilancio*;
- m) *finestre comprensive di infissi*: le chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili, e dei cassonetti, comprensivi degli infissi.

## **Articolo 2**

*(Tipologia e caratteristiche degli interventi)*

1. Ai fini del presente decreto è identificata la seguente tipologia di interventi:
  - a) interventi di riqualificazione energetica globale di cui al comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;
  - b) interventi sull'involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti, di cui al comma 345 dell'articolo 1, della legge finanziaria 2007, di cui ai commi 2, lettere a) e b), 2-quater e 2-quater.1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, di cui al comma 220 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e di cui all'articolo 119 comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio. Tali interventi possono riguardare:

- i. le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra;
- ii. la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati;
- iii. la posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del D.lgs. 311 del 2006, che riguardino, in particolare, l'installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti;
- iv. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- v. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE;
- vi. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
- vii. i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.
- viii. ai sensi del comma 220 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, cd. Bonus Facciate, le strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico riguardanti il rifacimento dell'intonaco delle medesime facciate per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968;
- ix. ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, l'isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.

- c) interventi di installazione di collettori solari di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università,
- d) interventi di installazione di collettori solari di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio in sostituzione, anche parziale, delle funzioni di riscaldamento ambiente e produzione di acqua calda sanitaria assolate prima dell'intervento dall'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- e) interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio. Tali interventi possono riguardare:
  - i. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
  - ii. i medesimi interventi di cui al punto i, con la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
  - iii. i medesimi interventi di cui ai punti i e ii, eseguiti ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, o su impianti di edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio;
  - iv. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione;
  - v. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale con o senza produzione di acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili, aventi i requisiti di cui all'allegato F;
  - vi. i medesimi interventi di cui al punto v, eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio;
  - vii. la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro;
  - viii. i medesimi interventi di cui al punto vii eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio;
  - ix. la sostituzione funzionale, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50kW<sub>e</sub>;

- x. i medesimi interventi di cui al punto ix eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio;
  - xi. la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
  - xii. l'installazione di scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di un sistema di produzione di acqua calda quando avviene con lo stesso generatore di calore destinato alla climatizzazione invernale ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio;
  - xiii. l'installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  - xiv. ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186;
  - xv. l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ai sensi delle lettere b) e c) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE.
- f) installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation.
2. Gli interventi di cui ai punti da *iv* a *vii* della lettera b) del comma 1 possono comprendere, beneficiando delle stesse percentuali di detrazione, i lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi e di installazione delle schermature solari che insistono sulla stessa superficie di involucro oggetto dell'intervento di isolamento termico e gli interventi sugli impianti comuni purché siano eseguiti contestualmente e siano inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al Decreto relazioni tecniche;
  3. Ai fini della definizione dei requisiti tecnici degli interventi finalizzati contestualmente alla riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punti *vi* e *vii*, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.
  4. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, gli interventi di cui al comma 1 rispettano i requisiti di cui all'allegato A.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 2 del Decreto Rilancio, fatto salvo il caso indicato al medesimo comma, in cui l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. In tal caso agli interventi trainati si applica la medesima percentuale di detrazione degli interventi trainanti. Ove possibile, gli interventi sono inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al Decreto relazioni tecniche.

### **Articolo 3**

*(Limiti delle agevolazioni)*

1. Le detrazioni concesse per gli interventi di cui all'articolo 2 si applicano con le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile riportati nell'allegato B al presente decreto.
2. L'ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 2, fermi restando i limiti di cui all'allegato B, è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Tale ammontare è calcolato, secondo quanto riportato all'allegato A, punto 13. Fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 119 del Decreto rilancio, fanno eccezione le spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punti *vi* e *vii*, per i quali non sono definiti massimali di costo specifici.
3. Nel caso in cui uno degli interventi di cui all'articolo 2 consista nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo di spesa o di detrazione, si tiene conto anche delle spese o delle detrazioni fruiti negli anni precedenti.

### **Articolo 4**

*(Soggetti ammessi alla detrazione)*

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, la detrazione dall'imposta sul reddito spetta:
  - a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;

- b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo 2 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali, posseduti o detenuti;
  - c) agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 119 del Decreto Rilancio, che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo 2 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali.
2. Le detrazioni di cui all'articolo 119 del Decreto Rilancio possono essere fruite dai soggetti di cui al medesimo articolo 119, comma 9.
  3. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente decreto siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

## Articolo 5

*(Spese per le quali spetta la detrazione)*

1. La detrazione per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 spetta per le spese relative a:
  - a) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all'allegato E, comprensivi delle opere provvisoriale e accessorie, attraverso:
    - i. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
    - ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
    - iii. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
    - iv. demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi di cui alla presente lettera a);

- b) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica  $U$  delle finestre comprensive degli infissi, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all'allegato E, attraverso:
- i. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
  - ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni;
  - iii. coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
- c) interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti, all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
- d) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l'installazione di sistemi di building automation attraverso:
- i. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti termici;
  - ii. smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Sono altresì ricomprese le spese per l'adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione.
  - iii. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli edifici o delle unità abitative, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. Non è compreso tra le spese ammissibili l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.
- e) interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punti vi e vii, secondo quanto precisato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 28 febbraio 2017, n. 58;

- f) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle superiori lettere da a) a e), comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle di cui all'articolo 119, comma 15 del Decreto Rilancio.

## **Articolo 6**

### *(Adempimenti)*

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12, i soggetti di cui all'articolo 4, che intendono avvalersi delle detrazioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 2, sono tenuti a:
- a) depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente. La suddetta relazione tecnica è comunque obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'articolo 119 del Decreto rilancio;
  - b) nei casi e nelle modalità di cui all'articolo 8, acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti;
  - c) nei casi e con le modalità di cui all'articolo 7, acquisire l'attestato di prestazione energetica;
  - d) acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
  - e) salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito di cui all'articolo 121, comma 1, del Decreto Rilancio, effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale condizione è richiesta per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
  - f) conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, va altresì acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va, altresì, acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio;
  - g) trasmettere all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva che contiene i modelli di cui ai successivi punti i) e ii), ottenendo ricevuta informatica, esclusivamente attraverso il sito internet reso annualmente disponibile:



- i. l'allegato C, esclusivamente per gli interventi indicati al primo periodo dell'Allegato medesimo, contenente i principali dati estratti dall'attestato di prestazione energetica ovvero dall'attestato di qualificazione energetica, sottoscritto da un tecnico abilitato;
  - ii. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati del modello di cui all'allegato D, ai fini dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 10;
- h) trasmettere all'ENEA, nei casi previsti dai commi 13 e 13-bis dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, l'asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con i modi e nei tempi previsti dal decreto di cui al medesimo comma;
- i) conservare ed esibire, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate o di ENEA, la documentazione di cui al presente articolo.

### **Articolo 7**

*(Attestato di prestazione energetica)*

1. L'attestato di prestazione energetica delle unità immobiliari interessate dagli interventi, da prodursi nella situazione successiva all'esecuzione degli interventi, è obbligatorio per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e lettera b) punti *i*, *ii* e punti da *iv* a *ix*, con l'esclusione dei lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto *v*, fatto salvo quanto previsto al comma 1, è obbligatoria la produzione dell'attestato di prestazione energetica riferita all'intero edificio, prodotto nella situazione ante e post intervento, allo scopo di valutare, secondo i criteri di cui al punto 12 dell'Allegato A, il conseguimento della qualità estiva ed invernale secondo le tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al Decreto Linee Guida APE.
3. Per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, è obbligatoria la produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento di cui al punto 12 dell'Allegato A. Ai fini di cui al presente comma, non sono ammessi gli attestati redatti tramite l'utilizzo di software basati su metodi di calcolo semplificati di cui al punto 4.2.2 dell'allegato 1 del Decreto Linee guida APE.

### **Articolo 8**

*(Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni)*

1. Al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi di cui all'articolo 2 sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal presente decreto, secondo le disposizioni dell'Allegato A. Tale asseverazione comprende, ove previsto dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati,

intesa come rispetto dei massimali di costo di cui al presente decreto, prevista dal decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio.

2. Le asseverazioni di cui al comma 1, nei casi indicati all'Allegato A, possono essere sostituite da un'analogha dichiarazione resa dal direttore lavori nell'ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni.
3. Il tecnico abilitato nelle asseverazioni di cui al presente articolo o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformità delle opere realizzate dichiara altresì che gli interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

### **Articolo 9**

*(Trasferimento delle quote e cessione del credito)*

1. In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all'articolo 2, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
2. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 4 possono optare per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ai sensi dall'articolo 14 del decreto-leggen. 63 del 2013 e successive modificazioni, nonché per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ai sensi degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.

### **Articolo 10**

*(Monitoraggio e comunicazione dei risultati)*

1. ENEA acquisisce ed elabora le informazioni ottenute secondo quanto previsto dal presente decreto, al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e l'efficacia dell'utilizzo delle risorse pubbliche impiegate allo scopo.
2. ENEA, sulla base delle elaborazioni di cui al comma 1, predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto tecnico-economico relativo ai risultati dell'anno precedente, anche stimati. I risultati stimati nel rapporto relativo all'anno precedente sono consolidati nei rapporti successivi, sulla base delle documentazioni fiscali definitive.
3. Il rapporto di cui al comma 2 è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e di ENEA.

## **Articolo 11**

*(Controlli)*

1. Per gli interventi previsti dal presente decreto, ENEA effettua controlli, anche a campione, con procedure e modalità disciplinate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018 concernente le procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica.

## **Articolo 12**

*(Disposizioni finali ed entrata in vigore)*

1. Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all'entrata in vigore del presente decreto. Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007.
2. Resta inteso che, al fine di accedere alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, permane l'obbligo previsto all'articolo 8 di acquisire l'asseverazione che comprenda, nei casi previsti dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, in relazione anche agli interventi agevolati la cui data di inizio lavori sia antecedente l'entrata in vigore del presente decreto.
3. La data di inizio lavori può essere comprovata, ove prevista, dalla data di deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto, entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

## ALLEGATO A

### Requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali

Ai sensi dell'articolo 8, al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi di cui all'articolo 2 sono asseverati da un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal presente decreto, e in particolare secondo quanto riportato al presente allegato.

#### 1 Interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti

- 1.1 L'asseverazione del tecnico abilitato per gli interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), specifica il rispetto dei requisiti previsti dal paragrafo 3.4, dell'Allegato 1 del Decreto Requisiti Minimi.

#### 2 Interventi sull'involucro di edifici esistenti

- 2.1 Con riferimento all'articolo 2, comma 1 per gli interventi di cui alla lettera b, l'asseverazione:

- a) per i punti i e ii, riporta i valori delle trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e la dichiarazione che essi risultano rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella 1 dell'allegato E al presente decreto. Limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari la suddetta asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei suddetti requisiti tecnici;
- b) per il punto iii, specifica che detti sistemi sono installati all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata e che limitatamente alle sole schermature solari, queste sono installate esclusivamente sulle esposizioni da Est (E) a Ovest (O) passando per il Sud (S). Inoltre specifica che per i componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, la prestazione di schermatura solare installata abbia il valore del fattore di trasmissione solare totale  $g_{tot}$  (serramento più schermatura) minore o uguale a 0,35. L'asseverazione, nei casi in cui non è obbligatorio il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1 del D.lgs. 192/05 e successive modificazioni, può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori attestante che il valore del fattore di trasmissione solare totale  $g_{tot}$  (infisso più serramento) sia minore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501. In ogni caso, al fine della valutazione della prestazione delle chiusure oscuranti è indicato il valore della resistenza termica supplementare o addizionale valutata secondo la UNI EN 13125;
- c) per i punti iv, v, vi, vii e ix, contiene la dichiarazione che l'intervento riguardi parti comuni dell'edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell'edificio verso l'esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;

- d) per il punto v, oltre a quanto suddetto, con riferimento alle tabelle 3 e 4 dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE, contiene la dichiarazione che, dopo la realizzazione degli interventi, l'involucro dell'intero edificio consegue almeno la qualità media per le prestazioni energetiche invernale ed estiva;
- e) per i punti vi e vii, oltre a quanto suddetto, contiene la dichiarazione che l'intervento abbia determinato una riduzione del rischio sismico rispettivamente di una classe o di due o più classi, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
- f) per il punto ix, oltre a quanto indicato alla lettera c), contiene la dichiarazione che l'intervento, unitamente agli altri interventi trainati e trainanti congiuntamente eseguiti, abbia determinato l'incremento di due classi energetiche con riferimento all'attestato di prestazione energetica, e la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con riferimento al punto 13.
- g) per i punti da c) a f), oltre a quanto suddetto, contiene la verifica che i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti) risultino superiori ai pertinenti valori limite riportati nell'allegato E del presente decreto;
- h) per i punti da c) a f), oltre a quanto suddetto, contiene la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali siano inferiori o uguali ai pertinenti valori riportati nell'allegato E del presente decreto;

### 3 Interventi di installazione di pannelli solari

- 3.1 Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), e in base a quanto riportato all'Allegato H, l'asseverazione, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica il rispetto dei seguenti requisiti:
- a) i collettori solari sono in possesso della certificazione *Solar Keymark*;
  - b) in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo *factory made*, la certificazione di cui al punto a) relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione *Solar Keymark* relativa al sistema;
  - c) i collettori solari hanno valori di producibilità specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unità di superficie lorda  $A_G$ , o di superficie degli specchi primari per i collettori lineari di Fresnel, calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione *Solar Keymark* (o equivalentemente nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiore ai seguenti valori minimi:
    - i. nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWh/m<sup>2</sup> anno, con riferimento alla località Würzburg;  
nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWh/m<sup>2</sup> anno, con riferimento alla località Würzburg;

nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWh/m<sup>2</sup> anno, con riferimento alla località Atene;

- d) per gli impianti solari termici prefabbricati per i quali è applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilità specifica, in termini di energia solare annua prodotta QL per unità di superficie di apertura Aa, misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato, deve essere maggiore di 400 kWh/m<sup>2</sup> anno, con riferimento alla località Würzburg;
- e) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
- f) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;
- g) l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
- h) per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione Solar Keymark, la certificazione di cui al punto i è sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA;
- i) nel caso di collettori solari dotati di protezione automatica dall'eccesso di radiazione solare, per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione Solar Keymark e la certificazione di cui al punto i è sostituita da un'approvazione tecnica rilasciata dall'ENEA, i valori di producibilità specifica di cui alla lettera c) sono ridotti del 10 per cento;
- j) per gli impianti la cui superficie dei collettori solari è inferiore a 20 m<sup>2</sup> l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore che attesti il rispetto delle condizioni tecniche sopra elencate con l'esclusione del punto g, per la quale si fa riferimento alla dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ai sensi del D.M. 37/08.

#### **4 Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione**

4.1 Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera e), per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione deve essere prodotta l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi come sotto specificato, attestante:

- a) per gli interventi dal punto i al punto iii, che gli impianti di climatizzazione invernale esistenti sono sostituiti con impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente  $\eta_s$  maggiore o uguale al 90% pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione europea del 18 febbraio 2013 o, per le caldaie a condensazione di potenza superiore a 400 kW, con rendimento termico utile maggiore o uguale a 98,2%, misurato secondo le norme UNI EN 15502. Per impianti con potenza termica utile nominale non superiore a 100 kW l'asseverazione può essere



sostituita da una dichiarazione del fornitore. Tali requisiti possono essere comprovati tramite la scheda prodotto o caratteristiche tecniche facente parte delle informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n.813/2013, riportante il valore dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente  $\eta_s$  della caldaia<sup>1</sup>. Per gli interventi di cui al punto ii, i requisiti sono inoltre comprovati dalla scheda prodotto del dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

- b) per gli interventi di cui al punto iv, che sono stati installati generatori di aria calda a condensazione con rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a  $93 + 2 \log (P_n)$ , dove  $\log P_n$  è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di  $P_n$  maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW. Per impianti con potenza termica utile nominale non superiore a 100 kW l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore;
- c) per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore aventi potenza termica utile maggiore a 100 kW, l'asseverazione contiene le seguenti ulteriori specificazioni:
  - i. è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
  - ii. la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
  - iii. è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili o sistemi assimilabili;
  - iv. il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

## **5 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alto rendimento anche con sistemi geotermici a bassa entalpia**

5.1 Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza anche con sistemi geotermici a bassa entalpia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti v e vi, è prodotta l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, attestante che:

- a) sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP/GUE<sub>h</sub> – e se del caso, per le pompe di calore reversibili, EER/GUE<sub>c</sub>) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nella tabella 3 e 4 dell'allegato F al presente decreto. Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato F sono ridotti del 5%;

---

<sup>1</sup> Per le sole caldaie con potenza nominale superiore a 400 kW, asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante che sono state installate caldaie a condensazione con rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a  $93 + 2 \log (P_n)$  (nelle condizioni 80/60 °C), dove  $\log P_n$  è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, posta pari a 400 kW.

- b) per impianti di potenza termica utile complessiva superiore a 100 kW dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura cui all'allegato F, che il sistema di distribuzione, è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

5.2 Per le pompe di calore di potenza termica utile non superiore a 100 kW, come dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura cui all'allegato F, l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 5.1.

## **6 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di sistemi ibridi**

6.1 Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati sistemi ibridi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti vii e viii, è prodotta l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, attestante che:

- a) il sistema ibrido è costituito da pompa di calore e caldaia a condensazione, espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- b) il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia è minore o uguale a 0,5;
- c) il COP/GUE della pompa di calore rispetta i limiti di cui all'allegato F al presente decreto;
- d) la caldaia è del tipo a condensazione ed avere rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale (per le caldaie ad acqua con temperature minima e massima rispettivamente di 60 e 80 °C) maggiore o uguale a  $93 + 2 \log(P_n)$ , dove  $\log(P_n)$  è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, dove per valori di  $P_n$  maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
- e) per impianti di potenza utile della caldaia superiore a 100 kW, è stato adottato un bruciatore di tipo modulante, la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore, è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili o sistemi assimilabili e che il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

6.2 Per sistemi ibridi con potenza termica utile della caldaia minore o uguale a 100 kW l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 6.1.

## **7 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori**

7.1 Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati micro-cogeneratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti ix e x, è prodotta asseverazione redatta da un tecnico abilitato attestante:

- a) che l'intervento, sulla base dei dati di progetto, conduce a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento;
- b) che tutta l'energia termica prodotta sarà utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.

- 7.2 Qualora sia previsto il mantenimento del generatore precedentemente installato con funzione di back-up, l'asseverazione di cui al punto 7.1 ne riporta le motivazioni.
- 7.3 All'asseverazione di cui al punto 7.1 deve essere allegata la dichiarazione del fornitore dell'unità di microgenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui si attesti l'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica.
- 7.4 Per la realizzazione, la connessione alla rete elettrica e l'esercizio degli impianti di microgenerazione si fa riferimento al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 marzo 2017.

## **8 Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali**

- 8.1 Nel caso di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto xi, l'asseverazione è sostituita da una dichiarazione del fornitore o dalla documentazione a corredo del prodotto da cui si desume il rispetto della condizione prevista dal punto 3, lettera c), dell'allegato 2 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (COP >2,6).

## **9 Interventi di installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**

- 9.1 Nel caso di interventi installazione, generatori di calore alimentati da biomasse combustibili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti xiii e xiv, l'asseverazione di cui all'articolo 8, comma 1, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica il rispetto dei requisiti pertinenti di cui all'allegato G.
- 9.2 Nel caso di generatori di potenza termica utile minore o uguale a 100 kW l'asseverazione di cui al punto 9.1 può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore del generatore.

## **10 Indicazioni generali per gli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale**

- 10.1 Nel caso degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), la potenza termica complessiva dei nuovi generatori di calore installati non può superare per più del 10% la potenza complessiva dei generatori di calore sostituiti, salvo che l'aumento di potenza sia motivato con la verifica

dimensionale dell'impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831. Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati, destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, sono comunque ammesse potenze nominali fino a 35 kW. Nel caso sia prevista la produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze, gli interventi rispettano il comma 6 dell'articolo 5 del DPR 412/93.

- 10.2 Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è ammissibile la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore. È invece esclusa la trasformazione o il passaggio da impianti di climatizzazione invernale centralizzati per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.
- 10.3 Nel caso di interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale all'articolo 2, comma 1, lettera d), ove tecnicamente possibile, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente, con l'esclusione:
- a) dei locali in cui l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico;
  - b) dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente;
  - c) degli impianti al servizio di più locali, ove è possibile omettere l'installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all'interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
  - d) degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

Il motivo della eventuale mancata installazione delle suddette valvole termostatiche è riportato nella dichiarazione di conformità resa ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, a cura dell'installatore e, ove prevista, nella relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 redatta a cura del tecnico abilitato.

- 10.4 Nel caso di interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto xv, l'asseverazione di cui all'articolo 8, comma 1, attesta che a parità delle altre condizioni, il consumo di energia primaria per i servizi sostituiti a seguito del suddetto allaccio è inferiore al consumo della situazione ex-ante.

**11 Interventi di installazione di sistemi di building-automation**

- 11.1 Nel caso di sistemi di building automation di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), installati nelle unità abitative congiuntamente o indipendentemente dagli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l'asseverazione, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica che la suddetta tecnologia afferisce almeno alla classe B della norma EN 15232 e consente la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva in maniera idonea a:
- a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici mediante la fornitura periodica dei dati. La misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilità di utilizzare i dati altri sistemi di misurazione installati nell'impianto purché funzionanti;
  - b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
  - c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
- 11.2 L'asseverazione per impianti di potenza utile inferiore a 100 kW può essere sostituita da una dichiarazione dell'installatore.

**12 Interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali del 110% ai sensi del Decreto Rilancio**

- 12.1 Per gli interventi ai sensi del Decreto Rilancio, articolo 119, commi 1 e 2, le asseverazioni di cui al presente allegato, redatte ai sensi del decreto di cui al comma 13 del medesimo articolo, contengono la dichiarazione del tecnico abilitato che l'intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3). All'asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
- 12.2 Gli attestati di prestazione energetica (APE) di cui al punto 12.1, qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti "convenzionali" e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di cui al punto 12.1 stesso.
- 12.3 Gli APE convenzionali di cui al punto 12.2 vengono predisposti considerando l'edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell'edificio considerato nella sua interezza, compreso l'indice  $EP_{gl,nren,rif,standard}$  (2019/21) che serve per la determinazione della classe energetica dell'edificio, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell'intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell'intero edificio.

### 13 Limiti delle agevolazioni

- 13.1 Per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell'asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
  - b) nel caso in cui i prezziari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all'Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all'asseverazione di cui all'articolo 8;
  - c) sono ammessi alla detrazione di cui all'articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica APE, nonché per l'asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- 13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all'allegato I al presente decreto.
- 13.3 Qualora la verifica ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal presente decreto.



**ALLEGATO B**

**Tabella di sintesi degli interventi**

1. Per gli interventi ammessi alle detrazioni fiscali di cui all'articolo 1, comma 1, sono riportati nella tabella 1 il riferimento legislativo, la detrazione massima o l'importo massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.

**Tabella 1. - Interventi ammessi (\*)**

Tipo Intervento	Riferimento Normativo	Definizione intervento	Riferimento all'articolo 2 C. 1	Detrazione massima ammissibile € (*)	Spesa massima ammissibile €	Aliquota Detrazione %	Numero di anni su cui ripartire la detrazione
<b>Riqualif. globale</b>	C. 344, articolo 1 L. 296/2006	a) Riqualificazione energetica globale	lett. a)	100.000		65%	10
<b>Involucro edilizio</b> (ex comma 345)	C. 345, articolo 1 L. 296/2006	b) coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) (**)	lett. b), p. i	60.000		65%	10
	C. 345 L. 296/2006	c) sostituzione di finestre comprensive di infissi (**)	lett. b), p. ii	60.000		50%	10
	C. 2 lett. b) articolo 14 DECRETO-LEGGE 63/2013	d) installazione di schermature solari	lett. b), p. iii	60.000		50 %	10
	C. 2. quater articolo 14 DECRETO-LEGGE.63/2013	e) interventi su parti comuni che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente (***)	lett. b), p. iv		40.000 (€)	70 %	10
	C. 2. quater articolo 14 DECRETO-LEGGE.63/2013	f) stessi interventi della superiore lettera e) che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell'Allegato 1, al decreto 26/06/2015 "decreto Linee guida per la certificazione energetica" (***)	lett. b), p. v		40.000 (€)	75 %	10
	C. 2. quater.1 articolo 14 DECRETO-LEGGE 63/2013	g) interventi di cui alle superiori lettere e) e f) realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore. (***)	lett. b), p. vi		136.000 (€)	80 %	10
	C. 2. quater.1 articolo 14	h) interventi di cui alle superiori lettere e) e f)	lett. b), p. vii		136.000 (€)	85 %	10

	DECRETO- LEGGE 63/2013	realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio il passaggio a due classi di rischio inferiore. (***)					
	C. 220, articolo 1 L. 160/2019	i) interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968.	lett. b), p. viii			90 %	10
	C. 1 lett. a) Articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2019	j) interventi di isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio.	lett. b), p. ix		(#)	110%	5
Collettori Solari	C. 346, articolo 1 L. 296/2006	k) installazione di collettori solari termici	lett. c)	30.000		65%	10
	C. 1 lett. b) Articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2019		lett. d)		(\$)	110%	5
	C. 1 lett. c) Articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2019		lett. d)		30.000		110%
Impianto di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria	C. 347, articolo 1 L. 296/2006 C.1 articolo 14 DECRETO- LEGGE 63/2013	l) caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente $\eta_n$ maggiore o uguale al 90%	lett. e), p. i		30.000	50%	10
	C. 347, articolo 1 L. 296/2006 C.1 articolo 14 DECRETO-	m) intervento di cui al superiore punto l) contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle	lett. e), p. ii		30.000	65 %	10

**BONUS 110% IL CODICE**

LEGGE 63/2013	classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02						
lett. b), C.1 articolo 119 DECRETO-LEGGE 34/2020	n) caldaie a condensazione con $\eta_s$ maggiore o uguale al 90% su impianti centralizzati.	lett. e), p. iii			<b>(S)</b>	110 %	5
lett. c), C.1 articolo 119 DECRETO-LEGGE 34/2020				30.000		110 %	5
C. 347 articolo 1 L. 296/2006	o) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione.	lett. e), p. iv	30.000			65 %	10
C. 347 articolo 1 L. 296/2006	p) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza.	lett. e), p. v	30.000			65 %	10
lett. b) C.1 articolo 119 DECRETO-LEGGE 34/2020	q) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza.	lett. d), p. vi			<b>(S)</b>	110 %	5
lett. c) C.1 articolo 119 DECRETO-LEGGE 34/2020				30.000		110 %	5
C. 1 articolo 1 DECRETO-LEGGE 63/2013	r) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi	lett. e), p. vii	30.000			65 %	10
lett. b) C.1 articolo 119 DECRETO-LEGGE 34/2020	s) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi	lett. e), p. viii			<b>(S)</b>	110 %	5
lett. c) C.1 articolo 119 DECRETO-LEGGE 34/2020				30.000		110 %	5
C. 1 articolo 1 DECRETO-LEGGE 63/2013	t) microcogeneratori	lett. e), p. ix	100.000			65 %	10
lett. b) C.1 articolo 119 DECRETO-LEGGE 34/2020	u) microcogeneratori	lett. e), p. x			<b>(S)</b>	110 %	5
lett. c) C.1				30.000		110 %	5

	articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020						
	C. 4. articolo 4 DECRETO- LEGGE 201/2011	v) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda.	lett. e), p. xi	30.000		65 %	10
	lett. b) e c) C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020	w) sostituzione di scaldacqua con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.	lett. e), p. xii		(\$)	110 %	5
	C. 2.bis articolo 1 DECRETO- LEGGE 63/2013	x) installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	lett. e), p. xiii	30.000		50%	10
	lett. c) C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020	y) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186	lett. e), p. xiv		30.000	110%	5
	lett. b) C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE 34/2020	z) allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente	lett. d), p. xv		(\$)	110%	5
	lett. c) C.1 articolo 119 DECRETO- LEGGE.34/2 020				30.000	110%	5
<b>Building automation</b>	C. 88, articolo 1, L.208/2015	ba) sistemi di building automation,	lett. e)	15.000		65%	10

(\*) Detrazione per singola unità immobiliare. La percentuale di detrazione prevista dall'articolo 119, comma 1 del Decreto Rilancio per gli interventi individuati nella tabella 1 dalle lettere j), o), q), s), u), w). si applica anche agli interventi di efficientamento energetico della stessa tabella 1, individuati dalle lettere da b), ad e), da k) a n), lettere p), t) e lettere da x) a z), nei limiti di spesa in essa indicati a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al suddetto articolo 119, comma 1. Nel caso in cui l'intervento sia eseguito congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di cui all'articolo 119, comma 1 del Decreto Rilancio, il numero di anni su cui ripartire la detrazione è pari a cinque.

(\*\*) Se gli interventi di cui alle lettere a) e b), del comma 345 riguardano la stessa unità immobiliare la detrazione massima complessiva rimane pari a € 60.000.

## BONUS 110% IL CODICE

---

- (\*\*\*) Possono comprendere, con gli stessi limiti di spesa e con la stessa percentuale di detrazione, la sostituzione degli infissi e l'installazione delle schermature solari insistenti sulle stesse pareti oggetto degli interventi e gli interventi sugli impianti comuni centralizzati.
- (\*\*\*\*) Nel caso che l'intervento riguardi l'installazione di più macchine la detrazione massima complessiva rimane di € 30.000 o di € 100.000 euro nel caso che si installi un micro-cogeneratore.
- (£) Da moltiplicare per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.
- (#) Euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- (\$) Euro 20.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

## ALLEGATO C

### Scheda dati sulla prestazione energetica

*(dati estratti da APE o AQE)*

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera b), punti i e ii, con l'esclusione degli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, nonché per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punti da iv a vii e per tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, ferma restando la predisposizione dell'APE di cui all'articolo 7, è compilata esclusivamente per via telematica sull'apposito sito ENEA, la sezione della scheda descrittiva contenente i dati di cui al presente allegato.
2. Per gli interventi sulle parti comuni che riguardano più unità immobiliari, i dati possono essere desunti come segue:
  - a) per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b, punto v, da un APE redatto nella situazione post-intervento e soltanto al fine di dimostrare il raggiungimento delle qualità medie dell'involucro nel quale, nel caso di assenza di impianti termici centralizzati, si può assumere che essi siano sostituiti dai corrispondenti impianti virtuali standard di cui alla tabella 1 del paragrafo 5.1 dell'allegato 1 al "Decreto Linee Guida APE" con le caratteristiche ivi indicate;
  - b) per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, dall'APE convenzionale di cui al punto 12 dell'allegato A;
  - c) negli altri casi, da un APE redatto secondo le indicazioni di cui al punto 12 dell'allegato A.



**Dati generali**

(1)	<b>Ubicazione dell'edificio:</b> Indirizzo: numero civico CAP: Comune: Provincia: DATI CATASTALI: Codice catastale del comune: foglio: mappale: subalterni:	
(2)	Anno di costruzione:	
(3)	<b>Proprietà dell'edificio:</b> Nome e cognome: o ragione sociale: sede: Codice fiscale: Partita IVA:	
(4)	Destinazione d'uso:	
(5)	Destinazione d'uso particolare (articolo 3 DPR 412/93 e ss.mm.ii.)	
(6)	Tipologia edilizia:	
(7)	Informazioni specifiche sull'immobile	a) <input type="checkbox"/> Intero edificio <input type="checkbox"/> Unità facente parte dell'edificio b) Numero di unità immobiliari presenti nell'intero edificio .....

**Involucro edilizio**

(8)	Tipologia costruttiva:	
(9)	Volume lordo riscaldato V [m <sup>3</sup> ]:	
(10)	Superficie disperdente S [m <sup>2</sup> ]:	
(11)	Rapporto S/V [m <sup>-1</sup> ]:	
(12)	a) Superficie utile riscaldata [m <sup>2</sup> ]: b) Superficie utile raffrescata [m <sup>2</sup> ]:	
(13)	Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:	
(14)	Anno d'installazione del sottosistema di generazione del calore:	

**Impianto di riscaldamento**

(15)	Tipo di impianto: <input type="checkbox"/> autonomo <input type="checkbox"/> centralizzato <input type="checkbox"/> contabilizzazione del calore																																																	
(16)	Tipo di terminali di emissione del calore:																																																	
(17)	Tipo di distribuzione:																																																	
(18)	Tipo di regolazione:																																																	
(19)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo e numero di generatori presenti:</th> <th>n.</th> <th>Pn (*) (kW)</th> <th>(*) P.E.A (kW)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caldaia ad acqua calda standard</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Caldaia a gas a condensazione</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Caldaia a gasolio a condensazione</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Pompa di calore</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Generatore d'aria calda</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Scambiatore per teleriscaldamento</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Caldaia a biomassa</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Impianto di cogenerazione (indicare la potenza termica nominale)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altro (specificare) .....</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Totale</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p> <b>Pn</b> potenza utile nominale (kW)  <b>P.E.A.</b> potenza elettrica assorbita (kW)            (*) nel caso di più generatori dello stesso tipo indicare la potenza complessiva         </p>	Tipo e numero di generatori presenti:	n.	Pn (*) (kW)	(*) P.E.A (kW)	Caldaia ad acqua calda standard				Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura				Caldaia a gas a condensazione				Caldaia a gasolio a condensazione				Pompa di calore				Generatore d'aria calda				Scambiatore per teleriscaldamento				Caldaia a biomassa				Impianto di cogenerazione (indicare la potenza termica nominale)				Altro (specificare) .....				<b>Totale</b>				
Tipo e numero di generatori presenti:	n.	Pn (*) (kW)	(*) P.E.A (kW)																																															
Caldaia ad acqua calda standard																																																		
Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura																																																		
Caldaia a gas a condensazione																																																		
Caldaia a gasolio a condensazione																																																		
Pompa di calore																																																		
Generatore d'aria calda																																																		
Scambiatore per teleriscaldamento																																																		
Caldaia a biomassa																																																		
Impianto di cogenerazione (indicare la potenza termica nominale)																																																		
Altro (specificare) .....																																																		
<b>Totale</b>																																																		

**BONUS 110% IL CODICE**

(20)	<b>Vettore energetico prevalentemente utilizzato</b> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td><input type="checkbox"/> Energia elettrica da rete</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Gas naturale</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> GPL</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Carbone</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Biomasse solide</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Biomasse liquide</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Biomasse gassose</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Solare fotovoltaico</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Solare termico</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> Teleriscaldamento</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Altro (specificare)</td> <td style="width: 100px;"></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Energia elettrica da rete	<input type="checkbox"/> Gas naturale	<input type="checkbox"/> GPL	<input type="checkbox"/> Carbone	<input type="checkbox"/> Biomasse solide	<input type="checkbox"/> Biomasse liquide	<input type="checkbox"/> Biomasse gassose	<input type="checkbox"/> Solare fotovoltaico	<input type="checkbox"/> Solare termico	<input type="checkbox"/> Teleriscaldamento	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)		
<input type="checkbox"/> Energia elettrica da rete														
<input type="checkbox"/> Gas naturale														
<input type="checkbox"/> GPL														
<input type="checkbox"/> Carbone														
<input type="checkbox"/> Biomasse solide														
<input type="checkbox"/> Biomasse liquide														
<input type="checkbox"/> Biomasse gassose														
<input type="checkbox"/> Solare fotovoltaico														
<input type="checkbox"/> Solare termico														
<input type="checkbox"/> Teleriscaldamento														
<input type="checkbox"/> Altro (specificare)														
(21)	<b>Servizi energetici presenti presi in conto nella valutazione dell'indice di prestazione energetica globale</b> <input type="checkbox"/> climatizzazione invernale <input type="checkbox"/> ventilazione meccanica <input type="checkbox"/> illuminazione <input type="checkbox"/> climatizzazione estiva <input type="checkbox"/> prod. di acqua calda sanitaria <input type="checkbox"/> trasporto di persone o cose													
(22)	Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:													

**Dati climatici**

(23)	Zona climatica:	
(24)	Gradi giorno:	
(25)	Temperatura di progetto [°C]	

**Impianti a fonte rinnovabile installati**

(26)	Fotovoltaico (potenza di picco in kW) Eolico (potenza nominale in kW) Solare termico (superficie dei collettori in m <sup>2</sup> )	
------	---	--

**Risultati della valutazione energetica****Dati generali**

(27)	Riferimento alle norme tecniche utilizzate:	
(28)	Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato:	
(29)	Descrizione dell'edificio e della sua localizzazione e della destinazione d'uso:	

**Risultati**

(30.a)	Indice di prestazione energetica <b>non rinnovabile</b> per la climatizzazione invernale dell'edificio $EP_{H,nren}$ [kWh/m <sup>2</sup> anno]:	
(30.b)	Indice di prestazione energetica <b>rinnovabile</b> per la climatizzazione invernale dell'edificio $EP_{H,ren}$ [kWh/m <sup>2</sup> anno]:	
(31.a)	Fabbisogno di energia primaria <b>non rinnovabile</b> per la climatizzazione invernale [kWh/anno]	
(31.b)	Fabbisogno di energia primaria <b>rinnovabile</b> per la climatizzazione invernale [kWh/anno]	
(32.a)	Indice di prestazione energetica <b>non rinnovabile</b> per la climatizzazione estiva dell'edificio $EP_{C,nren}$ [kWh/m <sup>2</sup> anno]:	
(32.b)	Indice di prestazione energetica <b>rinnovabile</b> per la climatizzazione estiva dell'edificio $EP_{C,ren}$ [kWh/m <sup>2</sup> anno]:	
(33.a)	Fabbisogno di energia primaria <b>non rinnovabile</b> per la climatizzazione estiva [kWh/anno]	
(33.b)	Fabbisogno di energia primaria <b>rinnovabile</b> per la climatizzazione estiva [kWh/anno]	
(34.a)	Indice di prestazione termica utile per riscaldamento $EP_{H,nd}$ [kWh/m <sup>2</sup> anno]:	
(34.b)	Indice di prestazione termica utile per riscaldamento di riferimento limite $EP_{H,nd}$ limite 2019/2021) (se disponibile)	
(35)	Asol,est/Asup utile	
(36)	YIE [W/m <sup>2</sup> K]	
(37)	Indice di prestazione energetica <b>globale</b> dell'edificio espresso in energia primaria non rinnovabile $EP_{gl,nren}$ [kWh/m <sup>2</sup> anno]:	
(38)	Indice di prestazione energetica <b>globale di riferimento standard</b> dell'edificio espresso in energia primaria non rinnovabile $EP_{gl,nren,rif,standard,(2019/2021)}$ (se disponibile) [kWh/m <sup>2</sup> anno]:	
(39)	Qualità della prestazione energetica invernale	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Bassa
(40)	Qualità della prestazione energetica estiva	<input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Bassa
(41)	Classe energetica:	
(42)	L'edificio è definito "edificio ad energia quasi zero":	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

**Lista delle raccomandazioni**

(43)	Indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche con una loro valutazione sintetica in termini di costi benefici:	
------	---	--

**Dati relativi al compilatore**

(44)	Indicare il nome del compilatore, il ruolo in relazione all'edificio in oggetto, data di nascita, iscrizione all'albo professionale, residenza:	
------	---	--

**Luogo e data Timbro e firma del tecnico****NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO C**

- (1) Ubicazione dell'edificio - definire l'indirizzo dell'immobile e i dati catastali.
- (2) Dato da reperire da documentazione tecnica. Stimare in alternativa.
- (3) Dati del proprietario (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale)
- (4) Destinazione d'uso- indicare: Residenziale/ Non residenziale (vedi punto 5)
- (5) Destinazione d'uso: secondo articolo 3 D.P.R. 412/93 indicare le destinazioni d'uso da E.1 ad E.8 (In linea con il decreto requisiti minimi occorre scindere la classificazione "E.1(1) ) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme" in "E.1.(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali" da considerare edifici residenziali e "E.1 (1)bis collegi, conventi, case di pena, caserme" da considerare edifici non residenziali". Tutte le altre destinazioni d'uso appartengono all'insieme "non residenziale". A seconda che un edificio appartenga al residenziale o non residenziale cambiano i servizi da prendere in conto nel calcolo degli indici di prestazione energetica ai fini delle verifiche previste dal decreto requisiti minimi e ai fini della certificazione energetica.
- (6) Tipologia edilizia: precisare la tipologia dell'edificio: (linea, torre, schiera, villino isolato, bifamiliare, palazzina piccola/media/grande ....);
- (7) Nel caso di unità immobiliare in condominio: dichiararlo e precisare la tipologia dell'edificio ed il numero di unità immobiliari presenti.
- (8) Tipologia costruttiva: precisare il procedimento costruttivo adottato per la realizzazione dell'immobile (es: muratura portante, telaio in calcestruzzo armato, telaio in acciaio, mista, pannelli prefabbricati, altro).
- (9) Volume lordo riscaldato: è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
- (10) Superficie disperdente: è la superficie, espressa in metri quadrati, che delimita verso l'esterno, ovvero verso vani non dotati di impianti di riscaldamento, il volume riscaldato V.
- (11) Rapporto S/V = 10/9.

- (12) Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio, espressa in metri quadrati.
- (13) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati, ove tali dati siano disponibili.
- (14) Anno d'installazione del sottosistema di generazione: indicare ove noto; se l'anno d'installazione coincide con l'anno di costruzione dell'edificio lasciare in bianco; in caso di più sostituzioni, indicare la data più recente.
- (15) Indicare se trattasi di impianto autonomo o impianto centralizzato. In quest'ultimo caso, indicare se esiste o meno una contabilizzazione del calore per singolo utente.
- (16) Indicare se trattasi di: termoconvettori, ventilconvettori, bocchette di aria calda, radiatori, pannelli radianti isolati dalle strutture, pannelli radianti annegati nella struttura, altro.
- (17) Indicare se trattasi di distribuzione a: colonne montanti situati all'interno degli ambienti riscaldati, colonne montanti non isolate termicamente inserite all'interno delle pareti, colonne montanti isolate secondo normativa e ubicate all'interno delle pareti, distribuzione orizzontale o ad anello, altro.
- (18) Indicare se la regolazione è effettuata con: Solo climatica, solo di zona, solo per singolo ambiente (valvole termostatiche), zona + climatica, per singolo ambiente + climatica
- (19) Tipo e numero di generatori: Specificare tipologie di caldaia o sottosistema di generazione. Nel caso di generatore di calore ibrido (caldaia a condensazione + pompa di calore) indicare i valori delle potenze nominali della caldaia e della pompa di calore. Nel caso di sistema di cogenerazione dotato di riscaldatore supplementare indicare la potenza nominale complessiva con il riscaldatore supplementare attivato.
- (20) Indicare il vettore energetico prevalentemente utilizzato
- (21) Servizi energetici considerati nel calcolo dell'indice di prestazione globale (vedi APE)
- (22) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati sull'impianto di riscaldamento.
- (23) Zona climatica: come definita all'articolo 2 del D.P.R. 412/93, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell'immobile.
- (24) Gradi giorno: indicare i gradi giorno della località facendo riferimento all'allegato A del D.P.R. 412/93 e successivi aggiornamenti, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell'immobile.
- (25) Temperatura di progetto (UNI 5364).
- (26) Impianti a fonte rinnovabile (nel caso di impianti che alimentano più edifici o unità immobiliari indicare la potenza attribuibile all'edificio indicato al punto 1).
- (27) Richiamare, con riferimento all'allegato 2 del D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi", le norme utilizzate per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio.
- (28) Richiamare la metodologia utilizzata per il calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio, con riferimento al punto 4 dell'allegato 1 al D.M. 26/06/2015 "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".
- (29) Fornire una descrizione sintetica dell'edificio (numero di piani, numero di appartamento per piano, tipo di paramento esterno, tipo di copertura superiore, ecc.), dell'uso a cui è adibito.



(29) Indicare se l'edificio rispetta o meno quanto contenuto nel comma 3.4 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi".

(30.a e 30.b) vedi riquadro "Dati dettagli degli impianti" dell'APE.

(31.a) uguale al prodotto di 12.a per 30.a.

(31.b) uguale al prodotto di 12.a per 30.b.

(32.a e 32.b) vedi riquadro "Dati dettagli degli impianti" dell'APE.

(33.a) uguale al prodotto di 12.b per 32.a.

(33.b) uguale al prodotto di 12.b per 32.b.

(34.a) Parametro definito nel punto 3.3 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi" - riquadro "Altri dati di dettaglio del fabbricato" dell'APE;

(34.b) Parametro definito nel punto 5.2 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "linee guida APE"

(35) Parametro definito nel punto 5.2 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "linee guida APE" - vedi riquadro "Altri dati di dettaglio del fabbricato" dell'APE

(36) Parametro definito nel punto 5.2 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "linee guida APE" - vedi riquadro "Altri dati di dettaglio del fabbricato" dell'APE

(37) Parametro definito nel comma 3.3 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi"

(38) Parametro definito nel punto 5.1 dell'allegato 1 del D.M. 26/06/2015 "linee guida APE"

(39 e 40) Qualità delle prestazioni energetiche dell'involucro invernale ed estiva (tabelle 3 e 4 dell'allegato del decreto "Linee guida APE"

(41) Classe energetica dell'edificio – vedi APE

(42) Vedi APE

(43) Elencare i possibili interventi di miglioramento dell'efficienza energetica tecnicamente ed economicamente applicabili all'edificio e ai suoi impianti riportati sull'Attestato di Prestazione Energetica, specificando la tipologia, il costo indicativo ed il risparmio energetico atteso.

(44) Dati riferiti al tecnico abilitato che produce l'attestazione di qualificazione energetica o attestato di prestazione energetica.

## ALLEGATO D

### Scheda informativa

#### 1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese

- Se persona fisica, ente o soggetto di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indicare: codice fiscale, cognome, nome, comune e data di nascita, residenza e sesso.
- Se persona giuridica o soggetto titolare di reddito d'impresa, compresi gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati indicare: (denominazione, partita IVA o codice fiscale, sede sociale).
- Titolo a cui sono stati fatti i lavori: (possessore, detentore, familiare convivente, contitolare).
- Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali, indicare il codice fiscale del condominio e se il soggetto che trasmette la scheda informativa è l'amministratore o un condomino. Indicare anche una casella di posta elettronica certificata ai fini delle comunicazioni da parte di ENEA per eventuali richieste di informazioni e per l'esecuzione dei controlli previsti ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto.

#### 2. Dati identificativi dell'immobile oggetto dell'intervento

Indicare:

- Ubicazione (denominazione Comune, sigla provincia, via con numero civico, interno, CAP);
- dati catastali: (cod. comune catasto, foglio, mappale, subalterno)
- Anno di costruzione (anche stimato)
- Gradi giorno; zona climatica;
- Destinazione d'uso (secondo articolo 3 del DPR 412/93)
- Tipologia edilizia;
- Informazioni specifiche sull'immobile:
  - Intervento su:
    - intero edificio  parti comuni condominiali  singola unità immobiliare;
    - Numero di unità immobiliari oggetto degli interventi (per interventi su parti comuni)
    - Numero di unità immobiliari di cui si compone l'edificio
- Superficie utile (m<sup>2</sup>) (nel caso di interventi su parti comuni condominiali indicare la somma estesa a tutte le unità immobiliari presenti)

**3. Dati identificativi dell'impianto termico esistente prima dell'intervento**

**Sottosistema di generazione dell'impianto termico per il riscaldamento degli ambienti:**

- Tipo di impianto:  centralizzato;  autonomo;  
Tipo di terminale di erogazione del calore (tipologia prevalente): .....;  
Tipo di distribuzione (tipologia prevalente): .....;  
Tipo di regolazione ((tipologia prevalente): .....;  
Potenza termica utile nominale complessiva (kW):

Tipo di generatore di calore

- a) Caldaia ad acqua calda standard
  - b) Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura
  - c) Caldaia a gas a condensazione
  - d) Caldaia a gasolio a condensazione
  - e) Pompa di calore
  - f) Sistema ibrido (caldaia a condensazione e pompa di calore)
  - f) Generatore aria calda
  - g) Scambiatore per teleriscaldamento
  - h) Cogeneratore
  - h) Altro
- vettore energetico utilizzato:
- gas naturale (metano)
  - gasolio
  - GPL
  - teleriscaldamento
  - olio combustibile
  - energia elettrica
  - biomassa
  - idrogeno
  - altro
- Presenza dell'impianto di condizionamento estivo:  SI  NO
- Eventuali interventi manutenzione straordinaria o ristrutturazione: .....

**4. Identificazione della tipologia di intervento eseguito (articolo 2 comma 1):**

- Intervento su:
  - singola unità immobiliare; edificio costituito da una singola unità immobiliare;
  - parti comuni condominiali;  intero edificio (*casi non compresi nei precedenti*);Numero di unità immobiliari oggetto degli interventi: .....
- Intervento:
  - riqualificazione energetica (lettera a)
  - interventi sulle strutture disperdenti (lettera b)
    - coibentazione delle strutture opache (lettera b, punto i)
    - sostituzione di finestre comprensive di infissi (lettera b, punto ii)
    - schermature solari (lettera b, punto iii)
    - parti comuni di edifici – (Sd >25% Superficie dell’involucro - detrazioni del 70% (lettera b, punto iv)
    - parti comuni di edifici – detrazioni del 75% (lettera b, punto v)
    - parti comuni di edifici – detrazioni del 80% - riduzione di una classe di rischio sismico (lettera b, punto vi)
    - parti comuni di edifici – detrazioni del 85% - riduzione di due o più classi di rischio sismico (lettera b, punto vii)
  - installazione di collettori solari (lettera c)
  - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di (lettera d):
    - caldaia a condensazione in classe A (lettera d, punto i)
    - caldaia a condensazione in classe A+ dispositivo di termoregolazione (lettera d, punto ii)
    - generatore di aria calda a condensazione (lettera d, punto iii)
    - pompa di calore ad alto rendimento (lettera d, punto iv)
    - sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) (lettera d, punto v)
    - micro-cogeneratori (lettera d), punto vi)
    - sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (lettera d, punto vii)
    - generatori di calore alimentati a biomassa (lettera d, punto viii)
- Interventi di B.A. (lettera e)

## **5. Strutture disperdenti**

### **5.a Strutture verticali verso esterno, terreno o zone non riscaldate**

- Superficie m<sup>2</sup>:
- Trasmittanza ante e post intervento [W/m<sup>2</sup>K];
- Trasmittanza termica periodica dopo l'intervento Y<sub>IE</sub> [W/m<sup>2</sup>K]<sup>2</sup>
- confine:            verso esterno    terreno    zona non riscaldata
- coibentazione    esterna            interna        parete ventilata

- a. **Costo dell'intervento al netto delle spese professionali (Euro):**
- b. **Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro):** \_\_\_\_
- c. **Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** \_\_\_\_
- d. **Detrazione\* (Euro):** \_\_\_\_

(*moltiplicare il costo ammesso per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii*)

### **5.b Strutture orizzontali o inclinate verso esterno, terreno o zone non riscaldate**

#### **5.b.1 coperture/soffitti**

- piana            a falda
- Superficie m<sup>2</sup>: .....
- Trasmittanza ante intervento e post intervento [W/m<sup>2</sup>K];
- Trasmittanza termica periodica dopo l'intervento Y<sub>IE</sub> [W/m<sup>2</sup>K]<sup>1</sup>
- confine:            verso esterno            terreno            zona non riscaldata
- coibentazione:    esterno                    interno            copertura ventilata

- a. **Costo dell'intervento al netto delle spese professionali (Euro):**
- a. **Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro):** \_\_\_\_
- b. **Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** \_\_\_\_
- c. **Detrazione\* (Euro):** \_\_\_\_

(*moltiplicare il costo ammesso per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii*)

#### **5.b.2 pavimenti**

- Superficie m<sup>2</sup>:
- Trasmittanza ante intervento e post intervento [W/m<sup>2</sup>K];
  - confine:            verso esterno;            terreno            zona non riscaldata
  - coibentazione:    esterno                    interno/terreno

---

<sup>2</sup> Solo per le strutture confinanti con l'esterno

- a. **Costo dell'intervento al netto delle spese professionali (Euro):**  
 b. **Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro):** \_\_\_\_  
 c. **Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** \_\_\_\_  
 d. **Detrazione\* (Euro):** \_\_\_\_  
 (\*moltiplicare il costo ammesso per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

### 5.c Serramenti e Infissi

Per ogni singolo infisso più serramento o per gruppo omogeneo indicare:

#### 5.c.1 Caratteristiche esistenti prima dell'intervento

Telaio (Legno, PVC, Metallo con taglio termico; Metallo senza taglio termico; Misto);

- tipo di vetro/pannello di riempimento:  singolo,  doppio,  triplo,  a bassa emissione,  legno,  policarbonato,  altro
- confine:  verso esterno  zona non riscaldata

#### tipo di intervento:

- Sostituzione dell'infisso  sostituzione del vetro

#### 5.c.2 Caratteristiche dopo l'intervento

Telaio (Legno, alluminio, acciaio, materiali plastici, misto);

- tipo di vetro/pannello di riempimento: (semplice, doppio, triplo, a bassa emissione, pannello opaco, policarbonato)
- Superficie totale dell'infisso/i [m<sup>2</sup>]
- Trasmittanze del serramento comprensivo dell'infisso: valore finale [W/m<sup>2</sup>K]
- Trasmittanza del serramento comprensivo dell'infisso; valore precedente [W/m<sup>2</sup>K]

- a. **Costo dell'intervento al netto delle spese professionali (Euro):**  
 b. **Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro):** \_\_\_\_  
 c. **Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** \_\_\_\_  
 d. **Detrazione\* (Euro):** \_\_\_\_  
 (\*moltiplicare il costo ammesso per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

### 5.d Schermature solari e chiusure tecniche oscuranti

- Tipologia di schermatura: persiana, persiana avvolgibile, tenda, altro (riferimento UNI EN 12216)
- Materiale schermatura:  tessuto;  legno;  PVC;  metallo;  misto;  altro.
- installazione:  interna  esterna
- Orientamento: N, S, E, O, NE, NO, SE, SO.
- Superficie schermatura m<sup>2</sup>: \_\_\_\_

- Fattore di trasmissione solare  $g_{tot}$ : \_\_\_\_

dichiarato dal fornitore della tenda;  calcolato secondo UNI EN 13363-1;

calcolato secondo UNI EN 13363-2;  calcolato con WinShelter;

*(per le persiane e persiane avvolgibili usare il valore calcolato per le persiane avvolgibili con fessure luminose nella posizione completamente estesa ed aperta ad incidenza normale)*

- Superficie finestrata protetta  $m^2$ : \_\_\_\_

- Meccanismo di regolazione (se presente):  manuale;  automatico;  servoassistito

*(Gli orientamenti NE, N e NO sono ammessi solo per persiane e persiane avvolgibili,)* \_\_\_\_

*(il  $g_{tot}$  può essere dichiarato dal fornitore in condizioni standard o calcolo secondo le norme UNI EN 13363-1, UNI EN 13363-2 oppure calcolato con il software WinShelter scaricabile dal sito ENEA)*

a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** \_\_\_\_

b. **Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro):** \_\_\_\_

c. **Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** \_\_\_\_

d. **Detrazione\* (Euro):** \_\_\_\_

*(\*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa- la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)*

*(Riepilogo da effettuare solo per gli interventi di cui all'articolo2 comma 1 lettera b punti da i. a iii.) ossia dai punti 5.a a 5.d*

Costo totale\* (Euro): \_\_\_\_

Detrazione\* (#) (Euro): \_\_\_\_

*(\*) Somma degli importi di cui ai punti da 5.a a 5.d*

*(#) La somma delle detrazioni di cui ai punti da 5.a a 5.d non può superare il valore massimo ammissibile di 60.000 Euro.*

## 6. Solare Termico

- Superficie lorda  $A_g$  di un singolo modulo collettore/sistema  $A_g$  ( $m^2$ ) (da certificato allegato al collettore):

- numero di moduli: \_\_\_\_

- superficie solare lorda dell'impianto  $S_l$  in  $m^2$ : \_\_\_\_

- Tipo di collettori:

scoperti

piani vetrati

sotto vuoto o tubi evacuati

a concentrazione

impianti solari factory made

- Tipo installazione (tetto piano, falda)
- Inclinazione %: \_\_\_\_
- Orientamento N, S, E, O, NE, NO, SE, SO.
- $Q_{col}$  (per impianti con collettori piani o sottovuoto o a tubi evacuati); (vedi allegato H);
- $Q_L$  (per impianti solari *factory made*) (vedi allegato H);
- $Q_{sol}$  (per impianti con collettori a concentrazione) (vedi allegato H);
- Accumulo (litri);
- Destinazione del calore prodotto:
  - a) produzione di acqua calda sanitaria (a.c.s)
  - b) produzione di a.c.s. e riscaldamento ambiente
  - c) produzione di calore di processo a bassa temperatura
  - d) *solar cooling* a bassa temperatura
  - e) produzione di calore di processo a media temperatura
  - f) *solar cooling* a media temperatura
- Tipo di impianto integrato o sostituito:
  - boiler elettrico
  - scaldacqua a gas/gasolio
  - altro
  - nessuno

a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** \_\_\_\_

b. **Costo massimo ammissibile (calcolato tenendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro):** \_\_\_\_

c. **Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** \_\_\_\_

d. **Detrazione\* (Euro):** \_\_\_\_

*(moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)*

## 7. Climatizzazione invernale

### Nuovo generatore di calore

#### 7.a Caldaie a condensazione ad acqua

Potenza utile nominale della caldaia sostituita [kW]: \_\_\_\_

Potenza utile nominale della nuova caldaia a condensazione [kW]: \_\_\_\_

- caldaia per riscaldamento di ambiente
- caldaia mista (riscaldamento + acqua calda)



- Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente della sola caldaia in % <sub>s</sub>
- Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua<sup>3</sup> in % <sub>Wh</sub>....
- alimentazione a:  a gas naturale (metano)  a GPL  a gasolio

Sistemi di termoregolazione evoluti:  Sì  No

Classe:  V  VI  VIII

- a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** \_\_\_\_\_
- b. **Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro):** \_\_\_\_\_
- c. **Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** \_\_\_\_\_
- d. **Detrazione\* (Euro):** \_\_\_\_\_

(\*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa- la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

#### **7.b Generatore di aria calda a condensazione**

- Potenza utile nominale del generatore sostituito [kW]: \_\_\_\_\_
- Potenza utile nominale del nuovo generatore di aria calda a condensazione [kW]: \_\_\_\_\_;
- rendimento termico utile del nuovo generatore al 100% della potenza utile nominale in % :
- alimentazione a:  a gas naturale (metano)  a GPL  a gasolio  altro

- a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** \_\_\_\_\_
- b. **Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro):** \_\_\_\_\_
- c. **Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** \_\_\_\_\_
- d. **Detrazione\* (Euro):** \_\_\_\_\_

(\*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa- la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

#### **7.c Pompa di calore anche con sonde geotermiche (indicare dati nelle condizioni di temperatura di cui allegato E)**

tipo di pompa di calore:  aria/aria;  aria/acqua;  salamoia/aria;  salamoia/acqua;  
 acqua/aria;  acqua/acqua

- a compressione di vapore elettrica
- a compressione di vapore azionate da motore primo
- ad assorbimento alimentata a gas

---

<sup>3</sup> Solo per le caldaie di tipo misto

- Potenza termica utile in kW: \_\_\_\_
- PEA (potenza elettrica assorbita in kW in condizioni nominali standard): \_\_\_\_
- COP (per pompe di calore elettriche): \_\_\_\_
- EER (se la pompa di calore è reversibile): \_\_\_\_
- $GUE_h$  (per pompe di calore a gas): \_\_\_\_
- $GUE_c$  (se la pompa di calore è reversibile) \_\_\_\_

Superficie utile riscaldata dalla pompa di calore [ $m^2$ ]: \_\_\_\_

(I valori di potenza termica utile, PEA, COP, EER, GUE sono riferiti alle condizioni nominali standard di cui all'allegato F)

- a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** \_\_\_\_
- b. **Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro):** \_\_\_\_
- c. **Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** \_\_\_\_
- d. **Detrazione\* (Euro):** \_\_\_\_

(\*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

#### 7.d Sistema ibrido (caldaia a condensazione e pompa di calore)

Potenza utile nominale del generatore sostituito (kW): \_\_\_\_

Potenza utile nominale della caldaia a condensazione (kW): \_\_\_\_

Rendimento termico utile della caldaia al 100% della potenza utile nominale: \_\_\_\_;

Efficienza stagionale del riscaldamento d'ambiente della sola caldaia in %  $\eta_s$ : \_\_\_\_;

alimentata a:  a gas naturale (metano)  a GPL  a gasolio

Potenza utile nominale della pompa di calore in kW: \_\_\_\_

- PEA (potenza elettrica assorbita in kW in condizioni nominali): \_\_\_\_
- COP (per pompe di calore elettriche): \_\_\_\_
- GUE (per pompe di calore a gas): \_\_\_\_
- Classe di efficienza energetica del sistema ibrido: \_\_\_\_

(i dati della pompa di calore si riferiscono alle condizioni nominali standard di cui all'allegato F)

- a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** \_\_\_\_
- b. **Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro):** \_\_\_\_
- c. **Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** \_\_\_\_
- d. **Detrazione\* (Euro):** \_\_\_\_

(\*moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

**7.e Microcogeneratori**

Potenza elettrica nominale - Pe: kW: \_\_\_\_

Potenza immessa con il combustibile - Pc: kW: \_\_\_\_

Potenza termica recuperata - Pt in kW: \_\_\_\_ PES previsto [%]: \_\_\_\_

Alimentato a:  gas naturale  GPL  Altro

tipo di intervento:

Nuova unità di micro-cogenerazione (*installazione di un nuovo gruppo di micro-cogenerazione con componenti nuovi in sostituzione funzionale del generatore di calore esistente*)

Rifacimento (*sostituzione di un gruppo con componenti nuovi di una unità di micro-cogenerazione esistente*)

Cogeneratore munito riscaldatore supplementare:  Sì  No

Potenza nominale del riscaldatore supplementare [kW]:

Efficienza energetica stagionale di riscaldamento di ambiente in % <sub>s</sub>

Classe energetica:  B  A  A<sup>+</sup>  A<sup>++</sup>  A<sup>+++</sup>

a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** \_\_\_\_

b. **Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro):** \_\_\_\_

c. **Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** \_\_\_\_

d. **Detrazione\* (Euro):** \_\_\_\_

(\* moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b) punti da iv a vii)

**7.f Scaldacqua a pompa di calore**

Potenza dello scaldacqua tradizionale sostituito in kW: \_\_\_\_

Tipo di scaldacqua sostituito:  boiler elettrico;  scaldacqua a gas/gasolio  altro

Potenza utile della pompa di calore in kW: \_\_\_\_

Capacità dell'accumulatore (litri): \_\_\_\_

COP: \_\_\_\_

a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** \_\_\_\_

b. **Costo massimo ammissibile (calcolato tendendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro):** \_\_\_\_

c. **Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** \_\_\_\_

d. **Detrazione\* (Euro):** \_\_\_\_

(\* moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b) punti da iv a vii)

*(Riepilogo da effettuare per gli interventi di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d) punti da i a vii) ossia dai punti 7.a a 7.f*

Costo totale\* (Euro): \_\_\_\_

Detrazione\* (#) (Euro): \_\_\_\_

(\* Somma degli importi di cui ai punti da 7.a, a 7.f

(#) nel caso che l'intervento riguardi più macchine la detrazione massima complessiva per unità immobiliare rimane di 30.000 euro o di 100.000 euro nel caso che si installi un micro-cogeneratore.

## 8. Impianti a biomassa

Tipo di generatore sostituito:  caldaia standard;  caldaia a bassa temperatura  
 caldaia a condensazione a gas  
 caldaia a condensazione a gasolio  
 pompa di calore anche con sonde geotermiche  
 generatore di aria calda  
 teleriscaldamento  biomassa  
 altro  nessuno

Tipo di generatore di calore:  caldaia a biomassa  termocamini e stufe

Alimentazione:  a legna  a pellet  altro

- Potenza utile nominale del nuovo generatore di calore a biomassa [kW]: \_\_\_\_

- Potenza al focolare nominale del nuovo generatore di calore a biomassa [kW]: \_\_\_\_

- rendimento utile del nuovo generatore alla potenza nominale in %: \_\_\_\_

Superficie utile riscaldata dal nuovo generatore [m<sup>2</sup>]: \_\_\_\_

a. Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro): \_\_\_\_

b. Costo massimo ammissibile (calcolato tenendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro): \_\_\_\_

c. Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro): \_\_\_\_

d. Detrazione\* (Euro): \_\_\_\_

(\* moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b punti da iv a vii)

Per tutti i generatori indicare (punti 7, 8)

- Integrazione con accumulo di calore:  Sì  No

- Tipo di accumulo del calore: \_\_\_\_

Trasformazione di impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore

Trasformazione di impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore

- Descrizione del sistema di contabilizzazione:

**9. Sistemi di building automation (riferimento UNI EN 15232)**

Tipo di edificio:     Residenziale         Non Residenziale  
Impianti:            Riscaldamento invernale       Produzione di acqua calda sanitaria  
                          Condizionamento estivo

Situazione prima dell'intervento

Classe del sistema esistente     D (assenza di sistemi di automazione)  
    C (automazione standard)

Situazione dopo l'intervento

- Classe del sistema installato dopo l'intervento:

A                       B

- a. **Costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali (Euro):** \_\_\_\_
- b. **Costo massimo ammissibile (calcolato tenendo conto del punto 13 dell'allegato A) (Euro):** \_\_\_\_
- c. **Costo ammesso alla detrazione (minimo di a. e b.) (Euro):** \_\_\_\_
- d. **Detrazione\* (Euro):** \_\_\_\_

(\* moltiplicare la spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione non va calcolata in questa sezione per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) e lettera b) punti da iv a vii)

**10. Interventi di riqualificazione energetica globale (articolo 2, comma 1, lettera a), interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) punti iv, v, vi, vii e interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 110% di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio.**

Questi interventi possono comprendere tutti gli interventi di cui ai punti da 5 a 9 (occorre verificare che siano rispettati i costi unitari specifici dei singoli interventi e il costo unitario specifico complessivo per la riqualificazione globale).

**Altri interventi** diversi da quelli sopra indicati (solo per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) (per esempio allaccio alla rete di teleriscaldamento, recuperatori di calore dal sistema del trattamento dell'aria, etc.)  
descrizione (altri interventi): \_\_\_\_\_

10.a Costo di "altri interventi" comprensivi delle spese professionali (Euro): \_\_\_\_

- a. **Totale della spesa ammessa comprensiva delle spese professionali (Euro)\*:** \_\_\_\_
- b. **Detrazione complessiva<sup>#</sup> (Euro):** \_\_\_\_

(\*) somma degli importi di cui ai punti da 5 a 10.a

(#) calcolata moltiplicando il totale della spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa - la detrazione massima non può superare 100.000 euro)

**11. Riepilogo dei costi degli interventi di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) punti iv e v (detrazioni su parti comuni del 70% e 75%)**

11.a Qualità media della prestazione invernale e estiva dopo l'intervento

No (70%)                       Si (75%)

a. **Totale della spesa ammessa (Euro)\*:** \_\_\_\_

b. **Detrazione complessiva<sup>#</sup> (Euro):** \_\_\_\_

(\*) *somma degli importi di cui ai punti da 5 a 9 e 10.a - la spesa totale ammessa non può superare 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio*

(# *calcolata moltiplicando il totale della spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa*)

**12. Riepilogo dei costi degli interventi di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) punti vi e vii – detrazioni del 80% e 85%**

(per questi interventi compilare le sezioni pertinenti da 5 a 9 e 11)

Riduzione della classe del rischio sismico:

zona sismica     1         2         3

riduzione di una classe del rischio sismico

riduzione di due o più classi del rischio sismico

Classe iniziale: ..... (A+, A, B, C, D, E, F, G)

Classe finale: ..... (A+, A, B, C, D, E, F, G)

(A+ = rischio minimo; G = rischio massimo)

**Descrizione dell'intervento di riduzione del rischio sismico:** \_\_\_\_\_

12.a Costo complessivo delle spese professionali (*riduzione rischio sismico*) (Euro): \_\_\_\_

**Totale della spesa ammessa (Euro)\*:** \_\_\_\_

**Detrazione complessiva<sup>#</sup> (Euro):** \_\_\_\_

(\*) *somma degli importi di cui al punto 11.a più il costo indicato al punto 12.a- la spesa totale non può superare 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio*

(# *calcolata moltiplicando il totale della spesa ammessa per la pertinente aliquota dell'allegato B o per l'aliquota vigente all'atto della spesa -*

**13. Risparmio annuo di energia in fonti primarie non rinnovabili, valutato in condizioni standard, prodotto dagli interventi sopra riportati (kWh/anno)**

*(risparmio dovuto a tutti gli interventi sopra descritti):* \_\_\_\_

**14. Data di inizio lavori:**

**15. Data di fine lavori (collaudo)<sup>4</sup> :**

**Luogo e Data di compilazione**

\_\_\_\_\_

**Il tecnico compilatore  
(quando necessario<sup>5</sup> )**

\_\_\_\_\_

**Il richiedente le detrazioni**

\_\_\_\_\_

---

<sup>4</sup> Per i micro cogeneratori indicare la data di entrata in esercizio

<sup>5</sup> La compilazione e la firma da parte di un tecnico è necessaria nei casi in cui è prevista l'asseverazione (non sostituibile dal certificato del produttore e o dell'installatore) e nei casi in cui è previsto il deposito in Comune della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 8 D.lgs. 192/05 e successive modificazioni.

## ALLEGATO E

### Requisiti degli interventi di isolamento termico

Tabella 1 - Valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso alle detrazioni

Tipologia di intervento	Requisiti tecnici di soglia per la tipologia di intervento	
	<i>i.</i> Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A
Zona climatica B		$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Zona climatica C		$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Zona climatica D		$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Zona climatica E		$\leq 0,20 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Zona climatica F		$\leq 0,19 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
<i>ii.</i> Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,28 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,25 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
<i>iii.</i> Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,26 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
<i>iv.</i> Sostituzione di finestre comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)	Zona climatica A	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 1,75 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 1,67 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 1,30 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 1,00 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

**Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici.**



## ALLEGATO F

### Requisiti delle pompe di calore

1. Per le pompe di calore, l'accesso alle detrazioni è consentito a condizione che le predette pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti:
- a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione istantanei (COP) deve essere almeno pari ai valori indicati nella Tabella 1. La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14511. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella Tabella 1.

Tabella 1 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore elettriche

<b>Tipo di pompa di calore</b>	<b>Ambiente esterno [°C]</b>	<b>Ambiente interno [°C]</b>	<b>COP</b>	<b>EER</b>
Ambiente esterno/interno				
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,9 <sup>6</sup>	3,4
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,1	3,8
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento >35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,8	3,5
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	4,3	4,4
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,3	4,4
acqua/aria	Temperatura entrata: 10 Temperatura uscita: 7	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15	4,7	4,4
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	5,1	5,1

<sup>6</sup> Per i soli sistemi di tipo rooftop il COP minimo è pari a 3,2.

- b) per le pompe di calore a gas il coefficiente di prestazione (GUE) deve essere almeno pari ai valori indicati nella seguente Tabella 2.

Tabella 2 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore a gas

<b>Tipo di pompa di calore</b>	<b>Ambiente esterno [°C]</b>	<b>Ambiente interno [°C]</b>	<b>GUEh</b>
Ambiente esterno/interno			
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Bulbo secco all'entrata: 20	1,46 <sup>7</sup>
aria/acqua	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30 <sup>8</sup>	1,38
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20	1,59
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 <sup>7</sup>	1,47
acqua/aria	Temperatura entrata: 10	Bulbo secco all'entrata: 20	1,60
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 <sup>7</sup>	1,56

Il valore minimo dell'indice di efficienza energetica (GUEc) per pompe di calore a gas è pari a 0,6 per tutte le tipologie.

La prestazione deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alle seguenti norme, restando fermo che al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nelle Tabelle 1 e 2 sopra riportate:

- UNI EN 12309-2015: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.);
  - UNI EN 1605 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico;
- c) nel caso di pompe di calore a gas ad assorbimento, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NO<sub>x</sub> espressi come NO<sub>2</sub>), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 120 mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta);
- d) nel caso di pompe di calore a gas con motore a combustione interna, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NO<sub>x</sub> espressi come NO<sub>2</sub>), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 240 mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta);
- e) nel caso di pompe di calore elettriche o a gas dotate di variatore di velocità (inverter o altra tipologia), i pertinenti valori di cui alle tabelle 1 e 2 sono ridotti del 5%.

<sup>7</sup> Per i soli sistemi di tipo rooftop il GUEh minimo è pari a 1,2.

<sup>8</sup> Δt: pompe di calore ad assorbimento: temperatura di uscita di 40°C. Pompe di calore a motore endotermico: temperatura di uscita di 35°C

## **ALLEGATO G**

### **Requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa**

1. Al fine del recepimento degli ambiti di intervento individuati nel “Piano di azione per il miglioramento della qualità dell’aria” del 4 giugno 2019, l’accesso alle detrazioni per i generatori di calore alimentati con biomassa è subordinato:
  - a) nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2017, n.186;
  - b) in tutti gli altri casi, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto.
  
2. Per gli impianti e gli apparecchi a biomassa, l’accesso alle detrazioni è consentito a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:
  - a) Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt:
    - i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5, classe 5;
    - ii. obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue:
      - per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5;
      - per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm<sup>3</sup>/kWt;
      - per le caldaie automatiche a pellet prevedendo comunque un volume di accumulo, tale da garantire un’adeguata funzione di compensazione di carico, con l’obiettivo di minimizzare i cicli di accensione e spegnimento, secondo quanto indicato dal costruttore e/o dal progettista.
    - iii. il combustibile utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni. Nel caso delle caldaie potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. In tutti i casi la documentazione fiscale dovrà riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’Organismo di certificazione accreditato al produttore e/o distributore del pellet;
    - iv. possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 risulti certificata anche per tali combustibili.

- b) Per le stufe ed i termocamini a pellet:
  - i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 14785;
  - ii. il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.
  
- c) Per i termocamini a legna:
  - i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13229;
  - ii. la legna utilizzata e certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelle indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al comma 1 risulti certificata anche per tali combustibili.
  
- d) Per le stufe a legna:
  - i. certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13240;
  - ii. la legna utilizzata e certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5. Possono altresì essere utilizzate altre biomasse combustibili purché previste tra quelli indicate dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, solo nel caso in cui la condizione di cui al punto iii risulti certificata anche per tali combustibili.

## **ALLEGATO H**

### **Collettori solari**

Per gli interventi di installazione di pannelli solari, l'accesso alle detrazioni è consentito a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'Allegato A, capitolo 3.

L'energia termica prodotta in un anno per unità di superficie lorda, espressa in kWh/m<sup>2</sup>anno è calcolata come segue:

- a) per impianti solari realizzati con collettori piani o con collettori sottovuoto o collettori a tubi evacuati

$$Q_u = \frac{Q_{col}}{A_G}$$

- b) per impianti solari termici del tipo *factory made* per i quali è applicabile la sola norma EN 12976

$$Q_u = \frac{Q_L}{3,6 \cdot A_G}$$

- c) per impianti solari termici realizzati con collettori solari a concentrazione

$$Q_u = \frac{Q_{sol}}{A_G}$$

dove:

- i.  $A_G$  è l'area lorda del singolo modulo di collettore/sistema solare così come definita nelle norme UNI EN ISO 9806 e UNI EN 12976 e riportata nella certificazione *Solar Keymark* o, equivalentemente, nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione.
- ii.  $Q_{col}$  è l'energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare, espressa in kWh, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nella certificazione *Solar Keymark*, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore ( $T_m$ ) così come definita nella Tabella 1.
- iii.  $Q_L$  è l'energia termica prodotta dal sistema solare *factory made* su base annuale, espressa in MJ, così come definita ai sensi della norma UNI EN 12976, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Würzburg, è riportato nell'attestazione di conformità (*test report*) rilasciata da laboratorio accreditato. Poiché il suddetto *test report* riporta diversi valori di tale grandezza per diversi valori del carico termico giornaliero, ai fini del riconoscimento dell'incentivo va considerato il valore, tra quelli disponibili, corrispondente ad un carico

termico giornaliero, espresso in litri/giorno, pari al volume del serbatoio solare o al volume ad esso più vicino.

- iv.  $Q_{sol}$  è l'energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare a concentrazione, espressa in kWh, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Atene, è riportato nella certificazione *Solar Keymark* (ove applicabile) o nell'attestazione di conformità rilasciata dall'ENEA, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore ( $T_m$ ) così come definita nella Tabella 1.

Tabella 1 – Temperature medie di funzionamento in relazione alla destinazione del calore prodotto

<b>Applicazione a cui è destinato il calore prodotto</b>	<b><math>T_m</math> - Temperatura media di funzionamento</b>
Produzione di acqua calda sanitaria	50 °C
Produzione combinata di a.c.s. e riscaldamento ambiente	
Produzione di calore di processo a bassa temperatura	75 °C
<i>Solar cooling</i> a bassa temperatura	
Produzione di calore di processo a media temperatura	150 °C
<i>Solar cooling</i> a media temperatura	

## ALLEGATO I

### Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore ai sensi dell'Allegato A

Tabella 1 – Spesa specifica onnicomprensiva massima ammissibile della detrazione per tipologia di intervento

Tipologia di intervento	Spesa specifica massima ammissibile
<b><i>Riqualificazione energetica</i></b>	
<i>Interventi di cui all'art. 2 comma 1, lett. a) –zona climatica A, B, C</i>	800,00 €/m <sup>2</sup>
<i>Interventi di cui all'art. 2 comma 1, lett. a) –zona climatica D, E, F</i>	1.000,00 €/m <sup>2</sup>
<b><i>Strutture opache orizzontali: isolamento coperture</i></b>	
Esterno	230,00 €/m <sup>2</sup>
Interno	100,00 €/m <sup>2</sup>
Copertura ventilata	250,00 €/m <sup>2</sup>
<b><i>Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti</i></b>	
Esterno	120,00 €/m <sup>2</sup>
Interno/terreno	150,00 €/m <sup>2</sup>
<b><i>Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali</i></b>	
Esterno/diffusa	150,00 €/m <sup>2</sup>
Interno	80,00 €/m <sup>2</sup>
Parete ventilata	200,00 €/m <sup>2</sup>
<b><i>Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi</i></b>	
Zone climatiche A, B e C	
Serramento	550,00 €/m <sup>2</sup>
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	650,00 €/m <sup>2</sup>
Zone climatiche D, E ed F	
Serramento	650,00 €/m <sup>2</sup>
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	750,00 €/m <sup>2</sup>
<b><i>Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi automatici di regolazione</i></b>	
	230,00 €/m <sup>2</sup>
<b><i>Collettori solari</i></b>	
Scoperti	750,00 €/m <sup>2</sup>
Piani vetrati	1.000,00 €/m <sup>2</sup>
Sottovuoto e a concentrazione	1.250,00 €/m <sup>2</sup>

<b>Caldaie ad acqua a condensazione e generatori di aria calda a condensazione (*)</b>		
<b>P<sub>nom</sub> ≤ 35kWt</b>		200,00 €/kWt
<b>P<sub>nom</sub> &gt; 35kWt</b>		180,00 €/kWt
<b>Micro-cogeneratori</b>		
Motore endotermico / altro		3.100,00 €/kWe
Celle a combustibile		25.000,00 €/kWe
<b>Pompe di calore (*)</b>		
<b>Tipologia di pompa di calore</b>	<b>Esterno/Interno</b>	
<b>Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimento</b>	Aria/Aria	600,00 €/kWt (**)
	Altro	1300,00 €/kWt
<b>Pompe di calore geotermiche</b>	-	1900,00 €/kWt
<b>Sistemi ibridi (*)</b>		1.550,00 €/kWt <sup>9</sup>
<b>Generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*)</b>		
<b>P<sub>nom</sub> ≤ 35kWt</b>		350,00€/kWt
<b>P<sub>nom</sub> &gt; 35kWt</b>		450,00€/kWt
<b>Scaldacqua a pompa di calore</b>		
Fino a 150 litri di accumulo		1000,00 €
Oltre 150 litri di accumulo		1250,00 €
<b>Installazione di tecnologie di building automation</b>		50,00 €/m <sup>2</sup>

(\*) Nel solo caso in cui l'intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono € 150/m<sup>2</sup> per sistemi radianti a pavimento, o € 50/m<sup>2</sup> negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.

(\*\*) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.000 €/kWt.

**I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.**

<sup>9</sup> Ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore



Il Sole  
**24 ORE**

## NOME IN CODICE: IMPERDIBILI.

Dal pluripremiato autore di bestsellers statunitense Daniel Silva, due libri che vi accompagneranno nei giorni (e nelle notti) d'estate. Due intense spy story tra loro collegate con protagonista l'agente segreto Gabriel Allon sulle tracce del sanguinario terrorista Saladino. Pathos, azione e atmosfere thriller per un viaggio adrenalinico ricco di colpi di scena, e nessun colpo di sonno.



\*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in edicola fino al 18/09/2020.

**“LA VEDOVA NERA” DA MARTEDÌ 11 AGOSTO**  
**“LA CASA DELLE SPIE” DA MARTEDÌ 18 AGOSTO**  
**IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90\***



Ordina la tua copia su [Primaedicola.it](http://Primaedicola.it)  
e ritiralala, senza costi aggiuntivi  
né pagamento anticipato, in edicola.



In vendita su [Shopping24](http://Shopping24)  
offerte.ilssole24ore.com/danielsilva

03

**PER I LAVORI  
SERVE IL TIMBRO**

LE ASSEVERAZIONI

# Il tecnico certifica le opere e i costi

**P**er accedere al superbonus non bastano la realizzazione e la chiusura dei lavori. Serve, infatti, un “timbro”, un’asseverazione di un tecnico abilitato.

*L’articolo 119 del decreto rilancio prevede, infatti, che per ottenere lo sconto e per poter effettuare l’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura i tecnici abilitati asseverino il rispetto delle regole previste dal decreto sui requisiti per l’ottenimento dei bonus e la congruità delle spese che sono state sostenute per gli interventi agevolati. Nelle pagine che seguono pubblichiamo, quindi, il **decreto del ministero per lo Sviluppo economico che, oltre alle regole generali per l’asseverazione, riporta i modelli per le certificazioni.***

*In prima linea, il decreto pone un «tecnico abilitato» appartenente a un Ordine: è infatti esplicita la richiesta che le attestazioni siano fatte da iscritti agli Albi professionali. Il decreto asseverazioni riporta, poi, due format: uno per l’asseverazione redatta a fine lavori (comunque sempre necessaria), e uno per l’asseverazione redatta a stato avanzamento lavori.*

*Le asseverazioni, che vedono dunque un ruolo centrale per i professionisti, saranno sempre trasmesse per via telematica. I documenti andranno inviati all’Enea che sarà incaricata di svolgere i controlli a campione su almeno il 5% delle asseverazioni trasmesse. Le sanzioni per chi redige asseverazioni infedeli saranno erogate dal Mise.*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Articolo 1

### *(Ambito di applicazione e definizioni)*

1. Il presente decreto disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
  - a) *Decreto Rilancio*: il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”
  - b) *Decreto Requisiti Ecobonus*: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, che definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'articolo 119 del Decreto Rilancio, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
  - c) *Decreto Relazioni Tecniche*: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 luglio 2015, serie generale n. 162, recante “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”;
  - d) *Linee Guida APE*: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 luglio 2015, serie generale n. 162, recante “Adeguamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
  - e) *Asseverazione*: la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio sono rispondenti ai requisiti di cui all'allegato A del Decreto Requisiti Ecobonus, nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto Requisiti Ecobonus;

- f) *Polizza di Assicurazione*: il contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato con un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo 13 - Responsabilità civile generale di cui all'articolo 2, comma 3, del D.lgs. n. 209/2005 o con un'impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana;
- g) *Tecnico Abilitato*: il soggetto di cui alla lettera c), comma 3, articolo 1, del Decreto Requisiti Ecobonus;
- h) *ENEA*: l'ente Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico.

## **Articolo 2** **(Asseverazione)**

1. Il Tecnico Abilitato antepone alla sottoscrizione dell'Asseverazione il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Il Tecnico Abilitato, all'atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal Collegio o dall'ordine professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell'iscrizione nell'Albo professionale e di svolgimento della libera professione.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, costituiscono, inoltre, elementi essenziali dell'asseverazione, a pena di invalidità:
  - a) la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell'articolo 6;
  - b) la dichiarazione che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.
4. Il Tecnico Abilitato allega, a pena di invalidità dell'asseverazione medesima, copia della Polizza di Assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento.
5. Non sono considerati validi, ai fini del presente decreto, le Polizze di Assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria, ovverosia le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo. È consentita anche la stipulazione in coassicurazione.

6. Il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all'ammontare degli importi degli interventi oggetto delle Asseverazioni; a tal fine, il Tecnico Abilitato dichiara che il massimale della Polizza di Assicurazione allegata all'Asseverazione è adeguato. In ogni caso il massimale della Polizza di Assicurazione non può essere inferiore a € 500.000.
7. L'asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nei limiti previsti all'articolo 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio ed è redatta:
  - a) secondo il modulo tipo di cui all'allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell'asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
  - b) secondo il modulo tipo di cui all'Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell'asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.
8. L'asseverazione di cui al comma 7, lettera b) è comunque seguita, dopo il termine dei lavori, dall'asseverazione di cui alla lettera a) del medesimo comma.

### **Articolo 3**

#### ***(Termini e modalità di trasmissione dell'asseverazione)***

1. L'asseverazione di cui all'articolo 2, previa registrazione da parte del Tecnico Abilitato, è compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato, secondo i modelli di cui agli allegati al presente decreto. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito.
2. L'Asseverazione è trasmessa, con le modalità di cui al comma 1, entro 90 giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.
3. A seguito della trasmissione di cui al comma 1, il Tecnico Abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione, che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.
4. Le comunicazioni tra ENEA e Tecnico Abilitato, ad eccezione della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, avvengono tramite l'area personale riservata allo stesso nel portale informatico di cui al comma 1.

**Articolo 4**

***(Verifiche ai fini dell'accesso al beneficio della detrazione diretta, alla cessione o allo sconto di cui all'articolo 121 del Decreto Rilancio)***

1. Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto di cui all'articolo 121 del Decreto Rilancio, fermo restando il controllo sulla regolarità dell'Asseverazione ai sensi dell'articolo 5, ENEA effettua un controllo automatico per il tramite del portale di cui all'articolo 3, volto ad assicurare la completezza della documentazione fornita. In particolare, per ogni istanza, verifica che sia fornita dichiarazione:
  - a) che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;
  - c) per tutti gli interventi oggetto dell'Asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all'allegato D del Decreto Requisiti Ecobonus garantiscano:
    - i. la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo decreto;
    - ii. che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Rilancio;
  - c) che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b) e c), siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio;
  - d) della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto Requisiti Ecobonus;
  - e) che l'Asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal Tecnico Abilitato;
  - f) che nell'Asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  - g) del Tecnico Abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell'articolo 6;
  - d) che, alla data di presentazione dell'asseverazione, il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro;
  - h) che, per la Polizza di Assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l'importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all'importo dell'intervento asseverato.



2. ENEA, all'esito positivo della verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato di cui all'articolo 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) del Decreto Requisiti Ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda.
3. Nei casi in cui l'asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, ai fini della verifica di cui alle lettere b), c), d), g) del comma 1, è acquisita dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti secondo quanto indicato dal progetto, degli APE preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati, come evidenziato anche dalle attestazioni/schede tecniche fornite dai produttori e dalle fatture allegate. In tali casi l'ENEA, all'esito positivo della verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato di cui all'articolo 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) del Decreto Requisiti Ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzia la caratteristica di "stato di avanzamento lavori". Tale codice identificativo è abilitante all'accesso alle opzioni di cui all'articolo 121 del Decreto Rilancio per un ammontare massimo pari al valore economico dello stato di avanzamento lavori dichiarato.
4. Nei casi di cui al comma 3 del presente articolo, il tecnico abilitato, al termine dei lavori e nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 3, dovrà fornire l'asseverazione di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a). ENEA, all'esito positivo della verifica di cui al comma 1, eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato di cui all'articolo 3, comma 1, rilascia la ricevuta informatica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) del Decreto Requisiti Ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda che evidenzia la caratteristica di "intervento realizzato". Tale codice identificativo è abilitante al riconoscimento degli importi residui rispetto a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
5. Nei casi in cui, trascorsi 48 mesi dalla trasmissione dell'asseverazione di cui al comma 3, non sia pervenuta l'asseverazione di cui al comma 4, ENEA comunica la mancata conclusione dei lavori all'Agenzia delle entrate per il seguito di competenza.

## **Articolo 5**

### ***(Controlli a campione sulla regolarità dell'asseverazione)***

1. I controlli a campione sulla regolarità delle Asseverazioni, anche rispetto alle dichiarazioni di cui all'articolo 4, nonché volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 119 commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, sono svolti da ENEA secondo le modalità e le procedure, in quanto compatibili con il presente decreto, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 11 settembre 2018, serie generale n. 211.



2. ENEA, in conformità e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 11 maggio 2018, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per le istanze presentate nell'anno 2020 ed entro il 31 gennaio 2021 per le istanze presentate nell'anno 2021, elabora e sottopone alla Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico un programma di controlli a campione sugli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali oggetto delle Asseverazioni e sulla regolarità delle Asseverazioni stesse.
3. Il campione delle istanze sottoposte a controllo è definito nel limite minimo del 5% delle Asseverazioni annualmente presentate. ENEA esegue i controlli di cui al comma 1 su tutte le asseverazioni relative a interventi avviati prima del 1° luglio 2020.
4. Il programma di cui al comma 2 specifica le istanze da sottoporre a controllo documentale e a controllo in situ, i quali non sono inferiori al 10% delle istanze complessivamente sottoposte a controllo, secondo le procedure di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 11 maggio 2018.
5. Le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del programma di cui al comma 2 sono trasmesse da ENEA alla Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale, anche al fine di avviare gli eventuali procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6.

#### **Articolo 6** ***(Sanzioni)***

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. La Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, a seguito della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 5, procede nei confronti del Tecnico Abilitato che ha sottoscritto l'asseverazione infedele con la contestazione di cui all'articolo 14 della legge n. 689 del 1981.
3. La contestazione di cui all'articolo 14, della legge n.689 del 1981, è effettuata per il tramite di posta elettronica certificata.

#### **Articolo 7**

##### ***(Comunicazione alla Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze)***

1. La Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato la contestazione di cui all'articolo 6, comma 3, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, qualora ritenga fondato l'accertamento, contestualmente all'adozione dell'ordinanza di ingiunzione, trasmette all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nonché al Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco completo delle Asseverazioni o delle attestazioni prive del requisito della veridicità, per assicurare lo svolgimento delle attività che comportano la decadenza dal beneficio e per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata, provvedendo a darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza del Tecnico Abilitato interessato.

#### **Articolo 8**

##### ***(Rendicontazione attività)***

1. Le spese sostenute da ENEA sono riconosciute a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 14, comma 2-quinquies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in conformità ai criteri e alle modalità di rendicontazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 11 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 11 settembre 2018, serie generale n. 211.

#### **Articolo 9**

##### ***(Disposizioni finali)***

1. Il presente decreto, di cui l'allegato 1 e l'allegato 2 costituiscono parte integrante, è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

## **Allegato 1**

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

**Asseverazione di cui al comma 13 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a) del Decreto "Asseverazioni"**

**(Stato finale)<sup>1</sup>**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a: \_\_\_\_\_  
(prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, codice fiscale: \_\_\_\_\_,  
residente a: \_\_\_\_\_, CAP: \_\_\_\_\_, (prov. \_\_\_\_\_),  
in: \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, con studio  
sito a: \_\_\_\_\_, CAP: \_\_\_\_\_, (prov. \_\_\_\_\_),  
in: \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscritto all'ordine/collegio  
professionale: \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_ con il numero: \_\_\_\_\_ in relazione agli  
interventi di cui all'art. 119 commi 1 e 2 del D.L. n. 34/2020, consapevole delle sanzioni penali nel caso di  
dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a  
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.  
445 del 28 dicembre 2000

### **DICHIARA CHE**

per i **lavori** oggetto della presente asseverazione,

- a) è stata depositata nell'ufficio competente del Comune di \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_), in  
data: \_\_\_\_\_, protocollo: \_\_\_\_\_, la relazione tecnica prevista dall'art. 28 della legge 10/1991 e  
dall'art. 8 comma 1 del D.lgs 192/2005 e successive modificazioni secondo i modelli riportati nel  
decreto 26 giugno 2015 "*Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di  
progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli  
edifici*", o modulistica prevista da disposizioni regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati;
- gli stessi lavori sono iniziati in data \_\_\_\_\_.
  - i lavori sono eseguiti su:
    - edificio condominiale composto da n. \_\_\_\_\_ unità immobiliari e ○ dotato di impianto termico centralizzato
    - unità immobiliare unifamiliare

- unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
- immobile sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

- la superficie lorda complessiva disperdente è pari a \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>;

e

**riguardano:**

- gli **interventi trainanti**<sup>2</sup>

1. ○ intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente dell'edificio medesimo

- che le superfici oggetto dell'intervento sono:

pareti verticali: \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>]; trasm.ante: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K]; trasm.post: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K];

coperture: \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>]; trasm.ante: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K]; trasm.post: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K];

pavimenti: \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>]; trasm.ante: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K]; trasm.post: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K];

- che la spesa massima ammissibile dei lavori sulle parti opache su cui calcolare la detrazione fiscale è pari al prodotto delle unità immobiliari \_\_\_\_\_ che compongono l'edificio per 50.000/40.000/30.000<sup>3</sup> euro corrispondente a: \_\_\_\_\_ euro.

- il costo complessivo previsto dei lavori e realizzato sulle parti opache ammonta a: \_\_\_\_\_ euro.

2. ○ intervento di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti di potenza utile complessiva pari a: \_\_\_\_\_ [kW] composto da n. \_\_\_\_\_ generatori di calore con impianti centralizzati dotati di:

**a) caldaie a condensazione**

P.nom: \_\_\_\_\_ [kW], efficienza  $\eta_s$ : \_\_\_\_\_ [%]; Rendimento utile nom. (100%): \_\_\_\_\_ (%)  
(aggiungere le righe necessarie)

**b) pompe di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche:**

tipo di PDC<sup>4</sup>: \_\_\_\_\_; Potenza utile nom. \_\_\_\_\_ [kW]; COP \_\_\_\_\_; EER: \_\_\_\_\_;

inverter;  sonde geotermiche

(aggiungere le righe necessarie);

**c) pompe di calore ad assorbimento a gas:**

tipo di PDC<sup>5</sup>: \_\_\_\_\_; Potenza utile nom. \_\_\_\_\_ [kW]; GUE<sub>h</sub>: \_\_\_\_\_; GUE<sub>c</sub>: \_\_\_\_\_;

inverter:

(aggiungere le righe necessarie);

**d) sistemi ibridi****caldaia a condensazione:**

P.nom: [ ] [kW]; Rendimento utile nom. (100%): [ ] (%)

**pompa di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche:**tipo di PDC<sup>5</sup>: [ ]; Potenza utile nom.: [ ] [kW]; COP: [ ]; EER: [ ] ; inverter;  sonde geotermiche*(aggiungere le righe necessarie);* **e) sistemi di microgenerazione**P<sub>elettrica</sub>: [ ] [kW]; P<sub>term</sub>: [ ] [kW]; PES: [ ] [%];  Risc. supp.; P<sub>risc.supp.</sub>: [ ] [kW] **f) collettori solari**Sup. lorda Ag di un singolo modulo [ ] [m<sup>2</sup>]; numero di moduli: [ ] Sup. tot.: [ ] [m<sup>2</sup>]Tipo di collettori<sup>5</sup> \_\_\_\_\_; tipo di installazione<sup>6</sup> \_\_\_\_\_;Inclinazione % : \_\_\_\_\_; orientamento<sup>7</sup>: \_\_\_\_\_;  impianto factory made:

accumulo in litri: \_\_\_\_\_;

destinazione del calore<sup>8</sup>: \_\_\_\_\_; tipo di impianto integrato o sostituito<sup>9</sup>:\_\_\_\_\_ ;  certificazione solar Keymark; **g) teleriscaldamento** (esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102).

Potenza nominale dello scambiatore \_\_\_\_\_ kW; rendimento dello scambiatore \_\_\_\_\_ %;

f<sub>p,ren</sub>: \_\_\_\_\_<sup>10</sup>; Tipologia di rete di teleriscaldamento efficiente: \_\_\_\_\_<sup>11</sup>. **h) caldaie a biomassa - classe 5 stelle** (in edifici **unifamiliari** o in unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, **esclusivamente** per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186).Potenza utile nominale: P<sub>u</sub> \_\_\_\_\_ kW; rendimento utile nominale della caldaia \_\_\_\_\_ %;destinati a:  climatizzazione invernale;  climatizzazione estiva<sup>12</sup>;  prod. di acqua calda sanitaria<sup>13</sup>

- l'ammontare massimo dei lavori del presente punto su cui calcolare la detrazione fiscale è pari al prodotto delle unità immobiliari [ ] che compongono l'edificio per 30.000/20.000/15.000<sup>14</sup> euro corrispondente a: [ ] euro
- il costo complessivo dei lavori realizzati sull'impianto corrisponde a: [ ] euro

**Eseguiti su:**

- E.a) l'edificio **condominiale denominato:** \_\_\_\_\_  
 sito in \_\_\_\_\_, CAP: \_\_\_\_\_, città<sup>15</sup> \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_),  
 dotato di impianto di termico centralizzato (*la spunta è automatica se si eseguono gli interventi di cui al punto 2*)  
 Composto dalle seguenti unità immobiliari così individuate:  
 Foglio: \_\_\_\_\_ particella: \_\_\_\_\_ sub: \_\_\_\_\_; quota millesimale \_\_\_\_\_;  
 C.F.: \_\_\_\_\_ dei soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali per ogni  
 singola unità immobiliare, o su cui sono eseguiti interventi trainati  
 (*mettere una unità immobiliare per rigo – aggiungere le riga necessarie*)
- E.b) l'edificio **unifamiliare,**  
 sito in \_\_\_\_\_, CAP: \_\_\_\_\_, città<sup>13</sup> \_\_\_\_\_, (prov. \_\_\_\_),  
 individuato al catasto da:  
 Foglio: \_\_\_\_\_; particella: \_\_\_\_\_; sub: \_\_\_\_\_;  
 C.F.: \_\_\_\_\_ dei soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali.

GG (gradi giorno): \_\_\_\_\_, zona climatica: \_\_\_\_\_

e

- **gli Interventi trainati**

riguardanti le **parti comuni**<sup>16</sup>:

- 1.1 isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano **le parti comuni** l'involucro dell'edificio con un'incidenza complessiva **minore o uguale** al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo avente superficie
- che le superfici oggetto dell'intervento sono:  
 pareti verticali: \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>]; trasm.ante: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K]; trasm.post: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K];  
 coperture: \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>]; trasm.ante: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K]; trasm.post: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K];  
 pavimenti: \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>]; trasm.ante: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K]; trasm.post: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K];
- 1.2 sostituzione degli infissi delle parti comuni  
 Superficie: \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>]; trasm.ante: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K]; trasm.post: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K]  
 (*ripetere per ogni singolo infisso*)
- le spese, per gli interventi di cui ai punti 1.1.e 1.2 previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_ euro, la spesa massima ammissibile per l'intero edificio risulta pari al prodotto del "limite di spesa prevista dall'ecobonus" (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento, diviso l'aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l'edificio corrispondente complessivamente a \_\_\_\_\_ euro di cui realizzati per un costo di \_\_\_\_\_ euro;

**1.3 schermature solari e chiusure oscuranti delle parti comuni**

Sup. scherm/chiusura oscurante: \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>]; tipo di scherm./chiusura oscurante<sup>17</sup>: \_\_\_\_\_;  
gtot: \_\_\_\_\_; resistenza termica supplementare<sup>18</sup>: \_\_\_\_\_ [Km<sup>2</sup>/W]; orientamento<sup>19</sup>: \_\_\_\_\_

- le spese, per gli interventi di cui al punto 1.3 previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_ euro, la spesa massima ammissibile per l'intero edificio risulta pari al prodotto del "limite di spesa prevista dall'ecobonus" (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento diviso l'aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l'edificio corrispondente complessivamente a \_\_\_\_\_ euro di cui realizzati per un costo di \_\_\_\_\_ euro;

 **2.1 intervento, sulle parti comuni, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti di potenza utile complessiva pari a: \_\_\_\_\_ [kW] con impianti dotati di:****a)  generatori di aria calda a condensazione**

P.nom: \_\_\_\_\_ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): \_\_\_\_\_ (%)

**b)  generatori a biomassa in classe 5:** di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

Pu: \_\_\_\_\_ [kW]; rendimento utile alla potenza nominale: \_\_\_\_\_ [%]

**c)  scaldacqua a pompa di calore** sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Pu (scaldacqua sostituito): \_\_\_\_\_ [kW]; tipo di scald. sostituito<sup>20</sup>: \_\_\_\_\_;

Pu (scaldacqua a PDC): \_\_\_\_\_ [kW]; COP del nuovo scaldacqua<sup>21</sup>: \_\_\_\_\_;

- le spese, per gli interventi di cui al presente punto lettere a), b e c) previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_ euro, la spesa massima ammissibile per l'intero edificio risulta pari al prodotto del "limite di spesa prevista dall'ecobonus" (30.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento diviso l'aliquota del 110% pari a 30.000/1,1 = 27.272) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l'edificio (o interessate dall'intervento) corrispondente complessivamente a \_\_\_\_\_ euro,

- sono stati conclusi gli interventi di cui alle superiori lettere  a);  b);  c) per un ammontare pari a: \_\_\_\_\_ euro

**d)  in abbinamento con impianti fotovoltaici di potenza di picco pari a: \_\_\_\_\_ kWp**

- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera d) previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;

**e)  corredati dei sistemi di accumulo per una capacità pari a \_\_\_\_\_ kWh**

- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera e) previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_ euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo;

f)  infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera f) previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_ euro, la spesa massima ammissibile è di 3.000 per il numero di unità di immobiliari che compongono l'edificio

e le parti private di

- l'unità immobiliare facente parte dell'edificio condominiale E.a) di cui sopra  
 foglio: \_\_\_\_\_ particella: \_\_\_\_\_; sub: \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_ dei beneficiari  
 (ripetere, compreso l'elenco degli interventi di cui ai punti successivi, per ogni unità immobiliare interessata):

oppure

- l'**edificio unifamiliare** E.b) di cui sopra:

- 1.1.2 isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le **parti private** dell'involucro.<sup>22</sup>

- che le superfici oggetto dell'intervento sono:  
 pareti verticali: \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>]; trasm.ante: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K]; trasm.post: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K];  
 coperture: \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>]; trasm.ante: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K]; trasm.post: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K];  
 pavimenti: \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>]; trasm.ante: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K]; trasm.post: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K];

- 1.2.2 sostituzione degli infissi

Superficie: \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>]; trasm.ante: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K]; trasm.post: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K]  
 (ripetere per ogni singolo infisso)

- le spese, per gli interventi di cui ai punti 1.1.2 e 1.2. 2 previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_ euro, la spesa massima ammissibile per l'unità immobiliare risulta pari al prodotto del "limite di spesa prevista dall'ecobonus" (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento diviso l'aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro.

- 1.3.1 schermature solari e chiusure oscuranti

Sup. scherm/chiusura oscurante: \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>]; tipo di scherm./chiusura oscurante<sup>15</sup>: \_\_\_\_\_;  
 g<sub>tot</sub>: \_\_\_\_\_; resistenza termica supplementare<sup>16</sup>: \_\_\_\_\_ [Km<sup>2</sup>/W]; orientamento<sup>17</sup>: \_\_\_\_\_  
 (ripetere per ogni singola schermatura)

- le spese previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_ euro e che la spesa massima ammissibile è pari 60.000/1,1 = 54.545 euro per unità immobiliare,



**2.2 Impianti**

Intervento di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianto dotati di:

 **a) caldaie a condensazione<sup>23</sup>**

P.nom: [ ] [kW], efficienza  $\eta_s$ : [ ] [%]; Rendimento utile nom. (100%): [ ] (%);   
con sistemi di termoregolazione evoluti della classe<sup>24</sup>: \_\_\_\_\_  
(aggiungere le righe necessarie)

 **b) generatori di aria calda a condensazione<sup>23</sup>**

P.nom: [ ] [kW]; Rendimento utile nom. (100%): [ ] (%)  
(aggiungere le righe necessarie)

 **c) pompe di calore<sup>23</sup> (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche:**

tipo di PDC<sup>5</sup>: \_\_\_\_\_; Potenza utile nom. [ ] [kW]; COP [ ]; EER: [ ]; inverter:   
(aggiungere le righe necessarie);

 **d) pompe di calore ad assorbimento a gas<sup>23</sup>:**

tipo di PDC<sup>5</sup>: \_\_\_\_\_; Potenza utile nom. \_\_\_\_\_ [kW]; CUEh [ ]; GUEc: [ ]; inverter:   
(aggiungere le righe necessarie);

 **e) sistemi ibridi<sup>23</sup>****caldaia a condensazione:**

P.nom: \_\_\_\_\_ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): \_\_\_\_\_ (%)

**pompa di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche:**

tipo di PDC<sup>5</sup>: \_\_\_\_\_; Potenza utile nom.: \_\_\_\_\_ [kW]; COP [ ]; EER: [ ]; inverter:   
(aggiungere le righe necessarie);

 **f) scaldacqua a pompa di calore** sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Pu (scaldacqua sostituito): \_\_\_\_\_ [kW]; tipo di scald. Sostituito<sup>18</sup> \_\_\_\_\_;

Pu (scaldacqua a PDC): \_\_\_\_\_ [kW]; COP del nuovo scaldacqua<sup>19</sup>: [ ];

- Le spese previste in progetto per gli interventi di cui al punto 2.2, lettere a) ad f) ammontano a [ ] euro e la spesa massima ammissibile è pari  $30.000/1,1 = 27.272$  euro per unità immobiliare;

 **g) sistemi microgenerazione<sup>23</sup>**

$P_{\text{elettrica}}$ : [ ] [kW];  $P_{\text{term}}$ : [ ] [kW]; PES: [ ] [%]; Risc. supp. ; Prisc.supp.: [ ] [kW]

- Le spese previste in progetto ammontano a [ ] euro e la spesa massima ammissibile per l'intervento è pari a  $100.000/1,1 = 110.000$  euro;

 **h) generatori a biomassa<sup>23</sup>** installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

Pu: [ ] [kW]; rendimento utile alla potenza nominale: [ ] [%]

- le spese previste in progetto ammontano a [ ] euro e la spesa massima ammissibile è pari a  $30.000/1,1 = 27.272$  euro.

**i) building automation**

- i dispositivi installati hanno caratteristiche e funzioni conformi a quanto previsto dal “decreto requisiti ecobonus”;
- le spese previste in progetto ammontano a [ ] euro e la spesa massima ammissibile dal “decreto requisiti ecobonus” è pari a: [ ] euro;
- gli impianti sopra indicati sono destinati a: climatizzazione invernale ; climatizzazione estiva<sup>6</sup> ; prod. di acqua calda sanitaria<sup>7</sup> ;

**j) solare termico**

Superficie lorda Ag di un singolo modulo [ ] [m<sup>2</sup>]; numero di moduli: [ ] Sup. tot.: [ ] [m<sup>2</sup>]  
 Tipo di collettori<sup>4</sup> [ ]; tipo di installazione<sup>5</sup> [ ]; Inclinazione % : [ ];  
 orientamento<sup>6</sup>: [ ];  impianto factory made: accumulo in litri: [ ];  
 destinazione del calore<sup>7</sup>: [ ]; tipo di impianto integrato o sostituito<sup>8</sup>: [ ];  
 certificazione solar Keymark;

- le spese previste in progetto ammontano a [ ] euro e la spesa massima ammissibile è pari a  $30.000/1,1 = 27.272$  euro.
- gli **interventi di cui ai punti**  1.1.2;  1.2.2;  1.31. e punto 2.2 lettere  a);  b),  c),  d),  e),  f),  g),  h),  i),  j) sono stati **conclusi**<sup>25</sup> per un ammontare pari a: [ ] euro
- La potenza utile complessiva dell’impianto di climatizzazione invernale unifamiliare esistente prima degli interventi è pari a: [ ] [kW].

**k)**  in abbinamento con impianti fotovoltaici di potenza di picco pari a: [ ] kWp

- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera k) previste in progetto ammontano a [ ] euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;

**l)**  corredati dei sistemi di accumulo per una capacità pari a [ ] kWh

- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera l) previste in progetto ammontano a [ ] euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo;

**m)**  infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera m) previste in progetto ammontano a [ ] euro, la spesa massima ammissibile è di 3.000 per il numero di unità di immobiliari che compongono l’edificio

**3. Spese complessive e dichiarazioni**

**3.1** Il costo complessivo degli **interventi di progetto** previsti sulle **parti comuni** ammonta a: \_\_\_\_\_ euro (*somma delle spese per gli interventi previsti sulle parti comuni*);

**3.1.1.** Il costo complessivo degli **interventi realizzati** sulle **parti comuni** ammonta a: \_\_\_\_\_ euro (*somma delle spese degli interventi realizzati sulle parti comuni*);

**3.2** il costo complessivo degli **interventi di progetto** sulle **parti private** (edifici unifamiliari o tutte le unità immobiliari del condominio) ammonta a: \_\_\_\_\_ euro (*somma delle spese degli interventi previsti sull'edificio unifamiliare o sulle unità immobiliari dell'edificio condominiale*);

**3.2.1** il costo complessivo degli **interventi realizzati** sulle **parti private** (edifici unifamiliari o tutte le unità immobiliari del condominio) ammonta a: \_\_\_\_\_ euro (*somma delle spese per gli interventi eseguiti sull'edificio unifamiliare o sulle unità immobiliari dell'edificio condominiale*);

- l'importo dei lavori totale della presente asseverazione corrisponde a: \_\_\_\_\_ euro (*somma dei punti 3.1.1 e 3.2.1*);

- a garanzia della presente asseverazione è stata stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell'art. 119 del D.L. 34/2020, la polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ con la compagnia assicuratrice \_\_\_\_\_, regolarmente autorizzata da \_\_\_\_\_, per un importo di lavori pari a \_\_\_\_\_<sup>26</sup> euro di cui si allega copia e che

la stessa polizza è stata utilizzata per altre asseverazioni rese sempre ai sensi del comma 13 dell'art. 11° del D.L. 34/2020 per un importo complessivo pari a: \_\_\_\_\_ euro.

Indicare i codici ENEA delle eventuali precedenti asseverazioni:

1) Cod. \_\_\_\_\_, importo assicurato: \_\_\_\_\_ euro;

2) Cod. \_\_\_\_\_, importo assicurato: \_\_\_\_\_ euro;

3) Cod. \_\_\_\_\_, importo assicurato: \_\_\_\_\_ euro;

(*aggiungere le righe necessarie*);

- i costi degli interventi sono stati determinati coerentemente con i criteri di valutazione e i costi massimi unitari previsti dal "decreto requisiti ecobonus", stimati mediante il prezzario;

- sono state rispettate le norme in materia di efficienza energetica e sicurezza;

- gli interventi trainati sono eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti;

- le unità immobiliari oggetto della presente asseverazione, nello stato ante intervento, sono dotate di impianto di climatizzazione invernale;

- con gli interventi previsti l'edificio consegue il miglioramento di due classi energetiche passando dalla classe iniziale \_\_\_\_\_ alla classe finale \_\_\_\_\_ secondo i dati di progetto e i

calcoli effettuati in conformità alle indicazioni contenute nel “decreto requisiti ecobonus” i cui risultati sono riportati negli attestati di prestazione energetica<sup>27</sup> redatti da me medesimo o da (indicare i dati identificativi del professionista o professionisti che hanno redatto gli APE ante e post-interventi):

nome e cognome \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_  
 (prov. \_\_) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, (prov. \_\_\_\_\_), in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, con studio sito a \_\_\_\_\_, CAP: \_\_\_\_\_, (prov. \_\_\_\_\_), in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscritto all'ordine/collegio professionale: \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_) con il numero: \_\_\_\_\_.

Si allegano gli attestati di prestazione energetica ante post intervento secondo il modello del decreto 26/06/2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.

Dichiara altresì, che per i lavori sopra indicati sono state già prodotte e trasmesse ad ENEA le seguenti asseverazioni (per stati avanzamento successivi al primo):

Codici delle precedenti asseverazioni trasmesse (caricamento automatico):

sal n. 1 - codice asseverazione: \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

sal n. 2 - codice asseverazione: \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**DICHIARA, inoltre,**

di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell'articolo 6, del Decreto “Asseverazioni”, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_<sup>28</sup>

In fede  
 Firma e timbro  
*(anche su tutte le pagine che compongono la presente relazione)*

<sup>1</sup> La compilazione del presente documento, deve avvenire on-line, nell'apposito sito accessibile dalla pagina web: <https://detrazionifiscali.enea.it/>. Per gli stati di avanzamento successivi al primo occorre indicare i precedenti codici attribuiti dalla procedura ENEA.

<sup>2</sup> Nessuno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 può essere inserito come intervento trainato.

<sup>3</sup> 50.000 euro per edifici unifamiliari ed edifici o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, euro 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari, 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

<sup>4</sup> aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua.

<sup>5</sup> Piani vetrati; sottovuoto o tubi evacuati.

<sup>6</sup> Tetto piano; tetto a falda; altro.

<sup>7</sup> Nord; nord-est; est; sud-est; sud; sud-ovest; ovest; nord-ovest

<sup>8</sup> Produzione di acqua calda sanitaria; produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento.

<sup>9</sup> Boiler elettrico; scaldacqua a gas/gasolio; altro.

<sup>10</sup> Fattori di conversione in energia primaria del teleriscaldamento

<sup>11</sup> 50% di energia da fonti rinnovabili; 50% di calore di scarto; 75% di calore cogenerato; 50% di una combinazione delle precedenti;

<sup>12</sup> Solo se si installano pompe di calore reversibili.

<sup>13</sup> Nel rispetto del comma 6 dell'art. 5 del DPR 412/93.

<sup>14</sup> 30.000 per edifici unifamiliari ed edifici o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

<sup>15</sup> Nel caso che il Comune non risulta nell'elenco del sistema a causa di accorpamenti o in mancanza dell'attribuzione gradi giorno del nuovo Comune accorpato inserire il Comune di ubicazione dell'edificio precedente all'accorpamento.

<sup>16</sup> Per gli edifici condominiali

<sup>17</sup> 1) persiana; 2) persiana avvolgibile; 2) Tenda o veneziana; 4) Altra schermatura solare; Altra chiusura oscurante.

<sup>18</sup> Solo per persiane, persiane avvolgibili e altre chiusure oscuranti.

<sup>19</sup> Da Est a Ovest passando per il Sud e per le schermature, tutti gli orientamenti per le chiusure oscuranti.

<sup>20</sup> Boiler elettrico; Gas/gasolio; Altro.

<sup>21</sup> Valore minimo: 2,6.

<sup>22</sup> Non è ammesso tra gli interventi trainati negli su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno quando incide per più del 25% della superficie lorda disperdente.

<sup>23</sup> Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l'intervento sulle parti opache dell'involucro.

<sup>24</sup> Appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

<sup>25</sup> Gli interventi di cui ai punti 1.1, 1,2 e 2.1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) possono essere conteggiati nel SAL solo se conclusi.

<sup>26</sup> Mettere l'importo complessivo assicurato dalla polizza.

<sup>27</sup> Gli APE, ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, non possono essere redatti con i software che adottano metodi di calcolo semplificati tipo DOCET. I relativi tabulati contenenti i dati di input e lo sviluppo dei calcoli sono conservati a cura del tecnico abilitato e dei soggetti beneficiari delle detrazioni.

<sup>28</sup> Il luogo viene inserito dal tecnico abilitato la data dal sito ENEA.

## Allegato 2

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

**Asseverazione di cui al comma 13 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera b), del Decreto "Asseverazioni"**

**Stato di avanzamento lavori (SAL) n. \_\_\_ del \_\_\_<sup>1</sup>**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a: \_\_\_\_\_  
(prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, codice fiscale: \_\_\_\_\_, residente a:  
\_\_\_\_\_, CAP: \_\_\_\_\_, (prov. \_\_\_\_\_), in:  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, con studio sito a:  
\_\_\_\_\_, CAP: \_\_\_\_\_, (prov. \_\_\_\_\_),  
in: \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, iscritto all'ordine/collegio  
professionale: \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
con il numero: \_\_\_\_\_ in relazione agli interventi di cui all'art. 119 commi 1 e 2  
del D.L. n. 34/2020, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di  
atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non  
veritiere ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.,

### DICHIARA CHE

per i **lavori** oggetto della presente asseverazione,

a) è stata depositata nell'ufficio competente del Comune di \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_), in  
data: \_\_\_\_\_, protocollo: \_\_\_\_\_, la relazione tecnica prevista dall'art. 28 della legge 10/91 e  
dall'art. 8 comma 1 del D.lgs 192/05 e successive modificazioni secondo i modelli riportati nel decreto  
26/06/2015 "*Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai  
fi ni dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici*", o  
modulistica prevista da disposizioni regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati;

- gli stessi lavori sono iniziati in data \_\_\_\_\_.

- i lavori sono eseguiti su:

- edificio condominiale composto da n. \_\_\_\_\_ unità immobiliari e  dotato di impianto termico centralizzato
- unità immobiliare unifamiliare
- unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
- immobile sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al comma 1 dell'art 119 del

D.L. 34/2020 convertito con la legge 17 luglio 2020, 77 sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

- la superficie lorda complessiva disperdente è pari a \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>;

e

**riguardano:**

- gli **interventi trainanti**<sup>2</sup>

1.  **intervento di isolamento termico** delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente dell'edificio medesimo

- che le superfici oggetto dell'intervento sono:

pareti verticali: \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>]; trasm.ante: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K]; trasm.post: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K];

coperture: \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>]; trasm.ante: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K]; trasm.post: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K];

pavimenti: \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>]; trasm.ante: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K]; trasm.post: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K];

di cui realizzati

pareti verticali: \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>];

coperture: \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>];

pavimenti: \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>];

- che la spesa massima ammissibile dei lavori sulle parti opache su cui calcolare la detrazione fiscale è pari al prodotto delle unità immobiliari \_\_\_\_\_ che compongono l'edificio per 50.000/40.000/30.000<sup>3</sup> euro corrispondente a: \_\_\_\_\_ euro.

- il costo complessivo previsto dei lavori sulle parti opache ammonta a: \_\_\_\_\_ euro.

- il costo dei lavori realizzati è pari a: \_\_\_\_\_ euro;

2.  intervento di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti di potenza utile complessiva pari a: \_\_\_\_\_ [kW] composto da n. \_\_\_\_\_ generatori di calore con impianti centralizzati dotati di:

**a) caldaie a condensazione**

P.nom: \_\_\_\_\_ [kW], efficienza  $\eta_s$ : \_\_\_\_\_ [%]; Rendimento utile nom. (100%): \_\_\_\_\_ (%)  
(aggiungere le righe necessarie)

**b) pompe di calore (PDC)** a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche:

tipo di PDC<sup>4</sup>: \_\_\_\_\_; Potenza utile nom. \_\_\_\_\_ [kW]; COP \_\_\_\_\_; EER: \_\_\_\_\_ ;

inverter:  sonde geotermiche

(aggiungere le righe necessarie);

c) pompe di calore ad assorbimento a gas:

tipo di PDC<sup>5</sup>: \_\_\_\_\_; Potenza utile nom. \_\_\_\_\_ [kW]; GUE<sub>h</sub>: \_\_\_\_; GUE<sub>c</sub>: \_\_\_\_\_; inverter:   
 (aggiungere le righe necessarie);

 d) sistemi ibridi**caldaia a condensazione:**

P.nom: \_\_\_\_\_ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): \_\_\_\_\_ (%)

**pompa di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche:**

tipo di PDC<sup>5</sup>: \_\_\_\_\_; Potenza utile nom.: \_\_\_\_\_ [kW]; COP: \_\_\_\_\_; EER: \_\_\_\_\_;  inverter:  
 sonde geotermiche  
 (aggiungere le righe necessarie);

 e) sistemi di microgenerazione

P<sub>elettrica</sub>: \_\_\_\_\_ [kW]; P<sub>term</sub>: \_\_\_\_\_ [kW]; PES: \_\_\_\_\_ [%];  Risc. supp.; P<sub>risc-supp.</sub>: \_\_\_\_\_ [kW]

 f) collettori solari

Superficie lorda Ag di un singolo modulo \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>]; numero di moduli: \_\_\_\_\_ Sup. tot.: \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>]  
 Tipo di collettori<sup>5</sup> \_\_\_\_\_; tipo di installazione<sup>6</sup> \_\_\_\_\_; Inclinazione %: \_\_\_\_;  
 orientamento<sup>7</sup>: \_\_\_\_\_;  impianto factory made: accumulo in litri: \_\_\_\_;  
 destinazione del calore<sup>8</sup>: \_\_\_\_\_; tipo di impianto integrato o sostituito<sup>9</sup>:  
 \_\_\_\_\_;

certificazione solar Keymark;

 g) teleriscaldamento (esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102).

Potenza nominale dello scambiatore \_\_\_\_\_ kW; rendimento dello scambiatore \_\_\_\_\_ %;  
 f<sub>p,ren</sub>: \_\_\_\_\_<sup>10</sup>; Tipologia di rete di teleriscaldamento efficiente: \_\_\_\_\_<sup>11</sup>.

 h) caldaie a biomassa - classe 5 stelle (in edifici unifamiliari o in unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186).

Potenza utile nominale: Pu \_\_\_\_\_ kW; rendimento utile nominale della caldaia \_\_\_\_\_ %;  
 destinati a:  climatizzazione invernale;  climatizzazione estiva<sup>12</sup>;  prod. di acqua calda sanitaria<sup>13</sup>

- l'ammontare massimo dei lavori del presente punto su cui calcolare la detrazione fiscale è pari al prodotto delle unità immobiliari \_\_\_\_\_ che compongono l'edificio per 30.000/20.000/15.000<sup>14</sup> euro corrispondente a: \_\_\_\_\_ euro;



- il costo complessivo di progetto degli interventi sull'impianto corrisponde a: [ ] euro;
- sono stati conclusi gli interventi di cui alle superiori lettere  a);  b);  c);  d);  e);  f);  g);  h) per un ammontare pari a: [ ] euro;

**Eseguiti su:**

- E.a) l'edificio condominiale denominato: \_\_\_\_\_  
sito in \_\_\_\_\_, CAP: \_\_\_\_\_, città<sup>15</sup> \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_),  
 dotato di impianto di termico centralizzato (*la spunta è automatica se si eseguono gli interventi di cui al punto 2*)  
Composto dalle seguenti unità immobiliari così individuate:  
Foglio: \_\_\_\_\_ particella: \_\_\_\_\_ sub: \_\_\_\_\_; quota millesimale \_\_\_\_\_;  
C.F.: \_\_\_\_\_ dei soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali per ogni  
singola unità immobiliare, o su cui sono eseguiti interventi trainati  
(mettere una unità immobiliare per rigo – aggiungere le riga necessarie)
- E.b) l'edificio unifamiliare,  
sito in \_\_\_\_\_, CAP: \_\_\_\_\_, città<sup>13</sup> \_\_\_\_\_, (prov. \_\_\_\_),  
individuato al catasto da:  
Foglio: \_\_\_\_\_; particella: \_\_\_\_\_; sub: \_\_\_\_\_;  
C.F.: \_\_\_\_\_ dei soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali.

GG (gradi giorno): [ ] , zona climatica: [ ]

e

- gli **Interventi trainati**

riguardanti le parti comuni<sup>16</sup>:

- 1.1 isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le parti comuni l'involucro dell'edificio con un'incidenza complessiva minore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo avente superficie
- che le superfici oggetto dell'intervento sono:  
pareti verticali: [ ] [m<sup>2</sup>]; trasm. ante: [ ] [W/m<sup>2</sup>K]; trasm. post: [ ] [W/m<sup>2</sup>K];  
coperture: [ ] [m<sup>2</sup>]; trasm. ante: [ ] [W/m<sup>2</sup>K]; trasm. post: [ ] [W/m<sup>2</sup>K];  
pavimenti: [ ] [m<sub>2</sub>]; trasm. ante: [ ] [W/m<sup>2</sup>K]; trasm. post: [ ] [W/m<sup>2</sup>K];
- di cui realizzati  
pareti verticali: [ ] [m<sup>2</sup>];  
coperture: [ ] [m<sup>2</sup>];  
pavimenti: [ ] [m<sub>2</sub>];

**1.2 sostituzione degli infissi delle parti comuni**

Superficie: \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>]; trasm. ante: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K]; trasm. post: \_\_\_\_\_ [W/m<sup>2</sup>K]  
(ripetere per ogni singolo infisso)

- le spese, per gli interventi di cui ai punti 1.1.e 1.2 previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_ euro, la spesa massima ammissibile per l'intero edificio risulta pari al prodotto del "limite di spesa prevista dall'ecobonus" (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento diviso l'aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l'edificio corrispondente complessivamente a \_\_\_\_\_ euro di cui realizzati per un costo di \_\_\_\_\_ euro;

**1.3 schermature solari e chiusure oscuranti delle parti comuni**

Sup. scherm/chiusura oscurante: \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>]; tipo di scherm./chiusura oscurante<sup>17</sup>: \_\_\_\_\_;  
gtot: \_\_\_\_\_; resistenza termica supplementare<sup>18</sup>: \_\_\_\_\_ [Km<sup>2</sup>/W]; orientamento<sup>19</sup>: \_\_\_\_\_

- le spese, per gli interventi di cui al punto 1.3 previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_ euro, la spesa massima ammissibile per l'intero edificio risulta pari al prodotto del "limite di spesa prevista dall'ecobonus" (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento l'aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l'edificio corrispondente complessivamente a \_\_\_\_\_ euro di cui realizzati per un costo di \_\_\_\_\_ euro;

**2.1 intervento, sulle parti comuni, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti di potenza utile complessiva pari a: \_\_\_\_\_ [kW] con impianti dotati di:

a)  **generatori di aria calda a condensazione**

P.nom: \_\_\_\_\_ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): \_\_\_\_\_ (%)

b)  **generatori a biomassa in classe 5:** di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

Pu: \_\_\_\_\_ [kW]; rendimento utile alla potenza nominale: \_\_\_\_\_ [%]

c)  **scaldacqua a pompa di calore** sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Pu (scaldacqua sostituito): \_\_\_\_\_ [kW]; tipo di scald. sostituito<sup>20</sup>: \_\_\_\_\_;

Pu (scaldacqua a PDC): \_\_\_\_\_ [kW]; COP del nuovo scaldacqua<sup>21</sup>: \_\_\_\_\_;

- le spese, per gli interventi di cui al presente punto lettere a), b e c), previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_ euro, la spesa massima ammissibile per l'intero edificio risulta pari al prodotto del "limite di spesa prevista dall'ecobonus" (30.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento diviso l'aliquota del 110% pari a 30.000/1,1 = 27.272 euro) per il numero di unità immobiliari di cui si compone l'edificio (o interessate dall'intervento) corrispondente complessivamente a \_\_\_\_\_ euro,
- sono stati conclusi gli interventi di cui alle superiori lettere  a);  b);  c)) per un ammontare pari a: \_\_\_\_\_ euro

d)  in abbinamento con impianti fotovoltaici di potenza di picco pari a: [ ] kWp

- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera d) previste in progetto ammontano a [ ] euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;

e)  corredati dei sistemi di accumulo per una capacità pari a [ ] kWh

- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera e) previste in progetto ammontano a [ ] euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo;

f)  infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera f) previste in progetto ammontano a [ ] euro, la spesa massima ammissibile è di 3.000 per il numero di unità di immobiliari che compongono l'edificio

e le parti private di

l'**unità immobiliare** facente parte dell'edificio condominiale E.a) di cui sopra  
foglio: \_\_\_\_ particella: \_\_\_\_; sub: \_\_ C.F.: \_\_\_\_\_ dei beneficiari (*ripetere, compreso l'elenco degli interventi di cui ai punti successivi, per ogni unità immobiliare interessata*):

oppure

l'**edificio unifamiliare** E.b) di cui sopra:

1.1.2 isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano **le parti private** dell'involucro.<sup>22</sup>

- che le superfici oggetto dell'intervento sono:

pareti verticali: [ ] [m<sup>2</sup>]; trasm.ante: [ ] [W/m<sup>2</sup>K]; trasm.post: [ ] [W/m<sup>2</sup>K];  
coperture: [ ] [m<sup>2</sup>]; trasm.ante: [ ] [W/m<sup>2</sup>K]; trasm.post: [ ] [W/m<sup>2</sup>K];  
pavimenti: [ ] [m<sub>2</sub>]; trasm.ante: [ ] [W/m<sup>2</sup>K]; trasm.post: [ ] [W/m<sup>2</sup>K];

di cui realizzati

pareti verticali: [ ] [m<sup>2</sup>];  
coperture: [ ] [m<sup>2</sup>];  
pavimenti: [ ] [m<sub>2</sub>];

**1.2.2. sostituzione degli infissi**

Superficie: [ ] [m<sup>2</sup>]; trasm. ante: [ ] [W/m<sup>2</sup>K]; trasm. post: [ ] [W/m<sup>2</sup>K]  
*(ripetere per ogni singolo infisso)*

- le spese, per gli interventi di cui ai punti 1.1.2 e 1.2. 2 previste in progetto ammontano a [ ] euro, la spesa massima ammissibile per l'unità immobiliare risulta pari al prodotto del "limite di spesa prevista dall'ecobonus" (60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento diviso l'aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro.

 **1.3.1 schermature solari e chiusure oscuranti**

Sup. scherm/chiusura oscurante: [ ] [m<sup>2</sup>]; tipo di scherm./chiusura oscurante<sup>15</sup>: [ ];  
 g<sub>tot</sub>: [ ]; resistenza termica supplementare<sup>16</sup>: [ ] [Km<sup>2</sup>/W]; orientamento<sup>17</sup>: [ ]  
*(ripetere per ogni singola schermatura)*

- le spese previste in progetto ammontano a [ ] euro e che la spesa massima ammissibile è pari 60.000/1,1 = 54.545 euro per unità immobiliare,

**2.2 Impianti**

Intervento di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianto dotati di:

 **a) caldaie a condensazione<sup>23</sup>**

P.nom: [ ] [kW], efficienza  $\eta_s$ : [ ] [%]; Rendimento utile nom. (100%): [ ] (%)  
 -  con sistemi di termoregolazione evoluti della classe<sup>24</sup>: \_\_\_\_\_  
*(aggiungere le righe necessarie)*

 **b) generatori di aria calda a condensazione<sup>23</sup>**

P.nom: [ ] [kW]; Rendimento utile nom. (100%): [ ] (%)  
*(aggiungere le righe necessarie)*

- c) pompe di calore<sup>23</sup> (PDC) a compressione di vapore elettriche anche sonde geotermiche:**  
 tipo di PDC<sup>5</sup>: \_\_\_\_\_; Potenza utile nom. [ ] [kW]; COP [ ]; EER: [ ]; inverter:   
*(aggiungere le righe necessarie);*

 **d) pompe di calore ad assorbimento a gas<sup>23</sup>:**

tipo di PDC<sup>5</sup>: \_\_\_\_\_; Potenza utile nom. \_\_\_\_\_ [kW]; CUEh [ ]; GUEc: [ ]; inverter:   
*(aggiungere le righe necessarie);*

 **e) sistemi ibridi<sup>23</sup>**

**caldaia a condensazione:**

P.nom: \_\_\_\_\_ [kW]; Rendimento utile nom. (100%): \_\_\_\_\_ (%)

**pompa di calore (PDC) a compressione di vapore elettriche:**

tipo di PDC<sup>5</sup>: \_\_\_\_\_; Potenza utile nom.: \_\_\_\_\_ [kW]; COP [ ]; EER: [ ]; inverter:   
*(aggiungere le righe necessarie);*

**f) scaldacqua a pompa di calore** sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Pu (scaldacqua sostituito): \_\_\_\_\_ [kW]; tipo di scald. Sostituito<sup>18</sup> \_\_\_\_\_ ;

Pu (scaldacqua a PDC): \_\_\_\_\_ [kW]; COP del nuovo scaldacqua<sup>19</sup>: \_\_\_\_\_;

- Le spese previste in progetto per gli interventi di cui al punto 2.2, lettere a) ad f) ammontano a \_\_\_\_\_ euro e la spesa massima ammissibile è pari  $30.000/1,1 = 27.272$  euro per unità immobiliare;

**g) sistemi microgenerazione<sup>23</sup>**

P<sub>elettrica</sub>: \_\_\_\_\_ [kW]; P<sub>term</sub>: \_\_\_\_\_ [kW]; PES: \_\_\_\_\_ [%]; Risc. supp. ; Prisc.supp.: \_\_\_\_\_ [kW]

- Le spese previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_ euro e la spesa massima ammissibile per l'intervento è pari a  $100.000/1,1 = 90.909,09$  euro;

**h) generatori a biomassa<sup>23</sup>** installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

Pu: \_\_\_\_\_ [kW]; rendimento utile alla potenza nominale: \_\_\_\_\_ [%]

- le spese previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_ euro e la spesa massima ammissibile è pari a  $30.000/1,1 = 27.272$  euro;

**i) building automation**

- i dispositivi installati hanno caratteristiche e funzioni conformi a quanto previsto dal “decreto requisiti ecobonus”;

- le spese previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_ euro e la spesa massima ammissibile dal “decreto requisiti ecobonus” è pari a: \_\_\_\_\_ euro;

- gli impianti sopra indicati sono destinati a: climatizzazione invernale ; climatizzazione estiva<sup>6</sup> ; prod. di acqua calda sanitaria<sup>7</sup> ;

**j) solare termico**

Superficie lorda Ag di un singolo modulo \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>]; numero di moduli: \_\_\_\_\_ Sup. tot.: \_\_\_\_\_ [m<sup>2</sup>]

Tipo di collettori<sup>4</sup> \_\_\_\_\_; tipo di installazione<sup>5</sup> \_\_\_\_\_; Inclinazione % : \_\_\_\_\_;

orientamento<sup>6</sup>: \_\_\_\_\_;  impianto factory made: accumulo in litri: \_\_\_\_\_;

destinazione del calore<sup>7</sup>: \_\_\_\_\_; tipo di impianto integrato o sostituito<sup>8</sup>: \_\_\_\_\_;

certificazione solar Keymark ;

- le spese previste in progetto ammontano a \_\_\_\_\_ euro e la spesa massima ammissibile è pari a  $30.000/1,1 = 27.272$  euro;

- gli **interventi di cui ai punti**  1.1.2;  1.2.2;  1.31. e punto 2.2 lettere  a);  b),  c),  d),  e),  f),  g),  h),  i),  j) sono stati **conclusi<sup>25</sup>** per un ammontare pari a: \_\_\_\_\_ euro

- La potenza utile complessiva dell'impianto di climatizzazione invernale unifamiliare esistente prima degli interventi è pari a: [ ] [kW].

k)  in abbinamento con impianti fotovoltaici di potenza di picco pari a: [ ] kWp

- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera k) previste in progetto ammontano a [ ] euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) , e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;

l)  corredati dei sistemi di accumulo per una capacità pari a [ ] kWh

- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera l) previste in progetto ammontano a [ ] euro, la spesa massima ammissibile è 48.000 euro, ovvero di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo;

m)  infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

- le spese per gli interventi di cui al presente punto lettera m) previste in progetto ammontano a [ ] euro, la spesa massima ammissibile è di 3.000 per il numero di unità di immobiliari che compongono l'edificio

### 3. Spese complessive e dichiarazioni

3.1 Il costo complessivo degli **interventi di progetto** previsti sulle **parti comuni** ammonta a: [ ] euro (*somma delle spese per gli interventi previsti sulle parti comuni*);

3.1.1. Il costo complessivo degli **interventi realizzati** sulle **parti comuni** ammonta a: [ ] euro (*somma delle spese degli interventi realizzati sulle parti comuni*);

3.2 il costo complessivo degli **interventi di progetto** sulle **parti private** (edifici unifamiliari o tutte le unità immobiliari del condominio) ammonta a: [ ] euro (*somma delle spese degli interventi previsti sull'edificio unifamiliare o sulle unità immobiliari dell'edificio condominiale*);

3.2.1 il costo complessivo degli **interventi realizzati** sulle **parti private** (edifici unifamiliari o tutte le unità immobiliari del condominio) ammonta a: [ ] euro (*somma delle spese per gli interventi eseguiti sull'edificio unifamiliare o sulle unità immobiliari dell'edificio condominiale*);

- l'importo dei lavori totale della presente asseverazione corrisponde a: [ ] euro (*somma dei punti 3.1.1 e 3.2.1*);

- a garanzia della presente asseverazione è stata stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 del dell'art. 119 del D.L. 34/2020, la polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ con la compagnia assicuratrice \_\_\_\_\_, regolarmente autorizzata da \_\_\_\_\_, per un importo di lavori pari a [ ]<sup>26</sup> euro di cui si allega copia e che

la stessa polizza è stata utilizzata per altre asseverazioni rese sempre ai sensi del comma 13 dell'art. 11° del D.L. 34/2020 per un importo complessivo pari a: [ ] euro. Indicare i codici

ENEA delle eventuali precedenti asseverazioni:

- 1) Cod. \_\_\_\_\_, importo assicurato: \_\_\_\_\_ euro;  
2) Cod. \_\_\_\_\_, importo assicurato: \_\_\_\_\_ euro;  
3) Cod. \_\_\_\_\_, importo assicurato: \_\_\_\_\_ euro;

(aggiungere le righe necessarie);

- i costi degli interventi sono stati determinati coerentemente con i criteri di valutazione e i costi massimi unitari previsti dal “decreto requisiti ecobonus”, stimati mediante il prezzario;
- sono state rispettate le norme in materia di efficienza energetica e sicurezza;
- gli interventi trainati sono eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti;
- le unità immobiliari oggetto della presente asseverazione, nello stato ante intervento, sono dotate di impianto di climatizzazione invernale;
- con gli interventi previsti l’edificio consegue il miglioramento di due classi energetiche passando dalla classe iniziale \_\_\_\_\_ alla classe finale \_\_\_\_\_ secondo i dati di progetto e i calcoli effettuati in conformità alle indicazioni contenute nel “decreto requisiti ecobonus” i cui risultati sono riportati negli attestati di prestazione energetica<sup>27</sup> redatti da me medesimo o da (indicare i dati identificativi del professionista o professionisti che hanno redatto gli APE ante e post-interventi):

nome e cognome \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_  
(prov. \_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente  
a \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, (prov. \_\_\_\_\_),  
in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, con studio sito  
a \_\_\_\_\_, CAP: \_\_\_\_\_, (prov. \_\_\_\_\_),  
in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscritto  
all’ordine/collegio professionale: \_\_\_\_\_  
di \_\_\_\_\_) con il numero: \_\_\_\_\_.

Si allegano gli attestati di prestazione energetica ante post intervento secondo il modello del decreto 26/06/2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.

Dichiara altresì, che per i lavori sopra indicati sono state già prodotte e trasmesse ad ENEA le seguenti asseverazioni (per stati avanzamento successivi al primo):

Codici delle precedenti asseverazioni trasmesse (caricamento automatico):

sal n. 1 - codice asseverazione: \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
sal n. 2 - codice asseverazione: \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**DICHIARA, inoltre,**

di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell'articolo 6, del Decreto "Asseverazioni", al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

---

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_<sup>28</sup>

In fede  
Firma e timbro  
*(anche su tutte le pagine che compongono la presente relazione)*



---

<sup>1</sup> La compilazione del presente documento, deve avvenire on-line, nell'apposito sito accessibile dalla pagina web: <https://detrazionifiscali.enea.it/>. Per gli stati di avanzamento successivi al primo occorre indicare i precedenti codici attribuiti dalla procedura ENEA.

<sup>2</sup> Nessuno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 può essere inserito come intervento trainato.

<sup>3</sup> 50.000 euro per edifici unifamiliari ed edifici o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, euro 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari, 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

<sup>4</sup> aria/aria; aria/acqua; salamoia/aria; salamoia/acqua; acqua/aria; acqua/acqua.

<sup>5</sup> Piani vetrati; sottovuoto o tubi evacuati.

<sup>6</sup> Tetto piano; tetto a falda; altro.

<sup>7</sup> Nord; nord-est; est; sud-est; sud; sud-ovest; ovest; nord-ovest

<sup>8</sup> Produzione di acqua calda sanitaria; produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento.

<sup>9</sup> Boiler elettrico; scaldacqua a gas/gasolio; altro.

<sup>10</sup> Fattori di conversione in energia primaria del teleriscaldamento

<sup>11</sup> 50% di energia da fonti rinnovabili; 50% di calore di scarto; 75% di calore cogenerato; 50% di una combinazione delle precedenti;

<sup>12</sup> Solo se si installano pompe di calore reversibili.

<sup>13</sup> Nel rispetto del comma 6 dell'art. 5 del DPR 412/93.

<sup>14</sup> 30.000 per edifici unifamiliari ed edifici o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

<sup>15</sup> Nel caso che il Comune non risulta nell'elenco del sistema a causa di accorpamenti o in mancanza dell'attribuzione gradi giorno del nuovo Comune accorpato inserire il Comune di ubicazione dell'edificio precedente all'accorpamento.

<sup>16</sup> Per gli edifici condominiali

<sup>17</sup> 1) persiana; 2) persiana avvolgibile; 2) Tenda o veneziana; 4) Altra schermatura solare; Altra chiusura oscurante.

<sup>18</sup> Solo per persiane, persiane avvolgibili e altre chiusure oscuranti.

<sup>19</sup> Da Est a Ovest passando per il Sud e per le schermature, tutti gli orientamenti per le chiusure oscuranti.

<sup>20</sup> Boiler elettrico; Gas/gasolio; Altro.

<sup>21</sup> Valore minimo: 2,6.

<sup>22</sup> Non è ammesso tra gli interventi trainati negli su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno quando incide per più del 25% della superficie lorda disperdente.

<sup>23</sup> Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l'intervento sulle parti opache dell'involucro.

<sup>24</sup> Appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

<sup>25</sup> Gli interventi di cui ai punti 1.1, 1,2 e 2.1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) possono essere conteggiati nel SAL solo se conclusi.

<sup>26</sup> Mettere l'importo complessivo assicurato dalla polizza.

<sup>27</sup> Gli APE, ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, non possono essere redatti con i software che adottano metodi di calcolo semplificati tipo DOCET. I relativi tabulati contenenti i dati di input e lo sviluppo dei calcoli sono conservati a cura del tecnico abilitato e dei soggetti beneficiari delle detrazioni. Negli stati di avanzamento l'APE va riferito alle condizioni di progetto.

<sup>28</sup> Il luogo viene inserito dal tecnico abilitato la data dal sito ENEA.

04

# LA CESSIONE DEL CREDITO

LE OPZIONI

# Due chance alternative per gestire i benefici

**L'**operazione superbonus consente al contribuente due strade alternative alla fruizione ordinaria della detrazione fiscale. È possibile, infatti, ottenere uno sconto dal fornitore che, a sua volta, potrà poi usufruire di un bonus fiscale. Oppure cedere direttamente a un altro soggetto (banche comprese) un credito d'imposta corrispondente alla detrazione che spetterebbe per i lavori.

Con il **provvedimento dell'agenzia delle Entrate** che pubblichiamo nelle pagine che seguono, approvato l'8 agosto, i contribuenti vedono completarsi il quadro delle regole attuative per l'operazione superbonus proprio in relazione a questi due ultimi aspetti.

Il provvedimento contiene, infatti, il modello di comunicazione che consente di esercitare dal prossimo 15 ottobre l'opzione per cedere un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo. Al modello si aggiungono le indicazioni applicative che i contribuenti e i professionisti dovranno seguire nel momento in cui opereranno per queste possibilità.

La comunicazione, peraltro, svolge anche un altro ruolo. Consente di gestire la cessione del credito e lo sconto in fattura anche per operazioni differenti dal superbonus. Infatti il decreto Rilancio permette di estendere questa modalità di utilizzo, per fare solo alcuni esempi, agli sconti riconosciuti per operazioni di recupero del patrimonio edilizio o delle facciate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## 1. Oggetto del provvedimento

- 1.1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al punto 1.2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante:
- a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d'intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
  - b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
- 1.2. Le disposizioni di cui al punto 1.1 si applicano, come previsto dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai seguenti interventi:
- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  - b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
  - c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
  - d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  - e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
  - f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
- 1.3. L'opzione di cui al punto 1.1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
- 1.4. L'opzione di cui al punto 1.1, lettera b), può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L'opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

**2. Requisiti per l'esercizio dell'opzione relativamente alle detrazioni spettanti nella misura del 110 per cento**

2.1. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in alternativa alle detrazioni spettanti nella misura del 110 per cento, di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020:

- a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo 119, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 agosto 2020;
- b) per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 119, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L'asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380;
- c) è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b), e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall'articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020;

2.2. L'asseverazione di cui al punto 2.1, lettere a) e b), è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020.

### 3. Ammontare della detrazione, dello sconto e del credito d'imposta

- 3.1. Il contributo sotto forma di sconto, di cui al punto 1.1, lettera a), è pari alla detrazione spettante determinata ai sensi del punto 3.3 e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d'imposta pari alla detrazione spettante. L'importo dello sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
- 3.2. Il credito d'imposta di cui al punto 1.1, lettera b), è pari alla detrazione spettante, determinata ai sensi del punto 3.3.
- 3.3. L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.
- 3.4. L'importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d'imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d'imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.

### 4. Modalità di esercizio dell'opzione

- 4.1. L'esercizio dell'opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato denominato "*Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica*" (di seguito "*Comunicazione*"), approvato con il presente provvedimento unitamente alle relative istruzioni. La *Comunicazione* è inviata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 15 ottobre 2020. La *Comunicazione* deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.4, entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Con successivo provvedimento saranno definite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
- 4.2. La *Comunicazione* relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, mediante il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. Con riferimento agli interventi che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la *Comunicazione* relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

- 4.3. La *Comunicazione* relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall'amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la *Comunicazione* è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. Nei casi di cui al punto 1.4, la *Comunicazione* è inviata dal condomino, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
- 4.4. Con riferimento agli interventi che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la *Comunicazione* relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate:
- a) dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Nei casi di cui al punto 1.4, la *Comunicazione* è inviata esclusivamente da tale soggetto;
  - b) dall'amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la *Comunicazione* è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. In tali casi, il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni di cui al punto 2.1.
- 4.5. Per gli interventi di cui al punto 2.1, lettera a), la *Comunicazione* è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione ivi prevista. L'ENEA trasmette all'Agenzia delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni, secondo termini e modalità telematiche definiti d'intesa tra i medesimi enti. Sulla base dei dati ricevuti l'Agenzia delle entrate verifica l'esistenza dell'asseverazione indicata nella *Comunicazione*, pena lo scarto della *Comunicazione* stessa.
- 4.6. A seguito dell'invio della *Comunicazione* è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la *Comunicazione*, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
- 4.7. La *Comunicazione* può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una *Comunicazione* interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni *Comunicazione* successiva si aggiunge alle precedenti.

4.8. Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici:

- a) il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica tempestivamente all'amministratore del condominio l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l'ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l'amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, i suddetti dati sono comunicati al condomino incaricato di inviare la *Comunicazione* all'Agenzia delle entrate;
- b) l'amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno effettuato l'opzione il protocollo telematico della *Comunicazione* di cui ai punti 4.3 e 4.4; nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, la *Comunicazione* sia stata inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato, vi provvede quest'ultimo.

4.9. Il mancato invio della *Comunicazione* nei termini e con le modalità previsti dal presente provvedimento rende l'opzione inefficace nei confronti dell'Agenzia delle entrate.

## 5. Modalità di utilizzo dei crediti d'imposta

5.1. I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d'imposta di cui al punto 3 esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della *Comunicazione* di cui al punto 4 e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

5.2. Ai fini di cui al punto 5.1:

- a) i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l'esercizio dell'opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- b) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- c) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- d) non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, *pro tempore* vigenti;
- e) con successiva risoluzione sono istituiti appositi codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.



5.3. Ai sensi dell'articolo 121, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, la quota dei crediti d'imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

### **6. Ulteriori cessioni dei crediti d'imposta**

6.1. In alternativa all'utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della *Comunicazione* di cui al punto 4, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

6.2. La comunicazione della cessione di cui al punto 6.1 avviene esclusivamente, a pena d'inefficacia, a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, di cui al punto 5.2, lettera a), dopo aver proceduto alla conferma dell'opzione, utilizzando le medesime funzionalità.

6.3. I cessionari utilizzano i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le stesse funzionalità di cui al punto 5.2, lettera a).

### **7. Controlli**

7.1. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione di cui al punto 1.1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo e dei relativi interessi.

7.2. Fermo restando quanto previsto al punto 7.1, i fornitori e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

### **8. Trattamento dei dati**

8.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata negli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il comma 12 del citato articolo 119 e il comma 7 del citato articolo 121 stabiliscono che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definite le modalità attuative delle richiamate disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni ivi previste.

8.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento e in occasione delle eventuali cessioni dei crediti, sono:

- i dati anagrafici del soggetto beneficiario della detrazione (codice fiscale) e dell'eventuale soggetto terzo che effettua la *Comunicazione* (es. rappresentante legale);
- i dati anagrafici dei cessionari (codice fiscale) che hanno acquistato il credito;
- gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).

I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione dell'opzione e del credito ceduto, per le verifiche successive sulla spettanza del credito e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

- 8.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) n. 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.
- 8.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della *Comunicazione* venga effettuata esclusivamente mediante un servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
- 8.5. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante della *Comunicazione* della cessione del credito.
- 8.6. Sul trattamento dei dati personali relativo alla cessione dei crediti è stata eseguita l'analisi del rischio ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento (UE) n. 2016/679.



**COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA**

(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)

DATI DEL BENEFICIARIO	
Codice fiscale	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO (da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario)	
Codice fiscale	<input type="text"/>
Codice carica	<input type="text"/>
<p>CON LA FIRMA SI AUTORIZZA L'AGENZIA DELLE ENTRATE A RENDERE VISIBILE IL PROPRIO CODICE FISCALE AL CESSIONARIO, AL FORNITORE CHE APPLICA LO SCONTO E AI LORO INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI</p>	<p>Firma del beneficiario (o di chi lo rappresenta)</p> <input type="text"/>

CONDOMINIO (da compilare solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)	
Codice fiscale del condominio	<input type="text"/>
Condominio Minimo	<input type="text"/>
Codice fiscale dell'amministratore di condominio o del condomino incaricato	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA - Riservato all'incaricato	
Codice fiscale dell'incaricato	<input type="text"/>
Data dell'impegno	<input type="text"/>
Firma dell'incaricato	<input type="text"/>

**DA COMPILARE SOLO IN PRESENZA DI SUPERBONUS**

VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato	
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	<input type="text"/>
Codice fiscale del C.A.F.	<input type="text"/>
Codice fiscale del professionista	<input type="text"/>
Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista	<input type="text"/>
ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA	
Codice identificativo ENEA	<input type="text"/>
Polizza assicurativa	<input type="text"/>
ASSEVERAZIONE RISCHIO SISMICO	
Codice identificativo dell'asseverazione	<input type="text"/>
Codice fiscale del professionista	<input type="text"/>
Polizza assicurativa	<input type="text"/>

**QUADRO A - INTERVENTO**

Tipologia di intervento	Intervento trainato Supebonus	Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus	N. unità presenti nel condominio	Importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	Anno di sostenimento della spesa	Periodo 2020
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Stato di avanzamento dei lavori	Protocollo telematico di trasmissione della 1ª comunicazione		1° anno di sostenimento della spesa			
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>			

**QUADRO B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'INTERVENTO**

Codice Comune	<input type="text"/>	Tipologia immobile (T/U)	<input type="text"/>	Sezione Urbana/ Comune catastale	<input type="text"/>
Foglio	<input type="text"/>	Particella	<input style="width: 100%;" type="text" value=" / "/>		Subalterno
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>

**QUADRO C - OPZIONE**

**SEZIONE I - BENEFICIARIO**

**TIPOLOGIA DI OPZIONE (barrare solo una casella)**

**A** CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SCONTO

**B** CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante)

Credito ceduto pari all'importo delle rate residue non fruitive

N. rate residue

**SEZIONE II - SOGGETTI BENEFICIARI (questa sezione va compilata solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)**

	Codice fiscale	Tipologia di opzione	Spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="00"/>

**QUADRO D - DATI DEI CESSIONARI O DEI FORNITORI CHE APPLICANO LO SCONTO**

(il quadro va compilato solo se è intervenuta l'accettazione da parte del soggetto indicato)

	Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto	Data di esercizio dell'opzione	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto	Tipologia cessionario
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="00"/>	<input type="text"/>

Il Sole  
**24 ORE**

## D'estate le passioni vanno rinfrescate.

Apriamoci alla cucina italiana, alla scienza, al potere dei sentimenti, all'eleganza.

Apriamoci a un futuro migliore.

Apriamoci con i libri per l'estate del Sole 24 Ore.



**Mangia come parli**, di Davide Oldani

**La prossima pandemia**, di Mattia Losi

**Verdeggiano**, di Pia Pera, a cura di Lara Ricci

**Eleganza, Guida allo stile maschile**, di Silvia Paoli

**Il potere della Gratitudine**, di Andrea Vitali e Nicoletta Carbone

**Io sono il cattivo**, di Giampaolo Musumeci



[isole24ore.com](http://isole24ore.com)

**IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE,  
IN LIBRERIA E NEGLI STORE DIGITALI**

**1A**  
EDICOLA.IT

Ordina la tua copia su [Primaedicola.it](http://Primaedicola.it)  
e ritirala, senza costi aggiuntivi  
né pagamento anticipato, in edicola.